

STRUTTURE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN EUROPA

ITALIA

2009/2010

Informazioni fornite da:

Unità Italiana di EURYDICE

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica (ex – Indire)
Via Magliabechi 1
50122 Firenze

In collaborazione con:

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL
Membro della rete di documentazione del CEDEFOP
Via G.B. Morgagni 33
00195 Roma

Autori: Valeria Scalmato (Formazione professionale iniziale di primo e di
secondo livello), Roberto Angotti (Formazione continua)

Per ottenere informazioni più dettagliate sui sistemi di istruzione e di formazione professionale in Europa vi
consigliamo di consultare la banca dati EURYBASE (<http://www.eurydice.org>) e le pubblicazioni
monografiche del CEDEFOP (<http://cedefop.europa.eu>)

INDICE

INTRODUZIONE: CONTESTO POLITICO GENERALE	5
1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE INIZIALE: ORGANIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E ASSICURAZIONE DI QUALITÀ	7
1.1 Organizzazione del sistema di istruzione e formazione iniziale	7
1.2 Distribuzione delle responsabilità	8
1.3 Finanziamenti	11
1.4 Assicurazione di qualità	11
2. EDUCAZIONE PREPRIMARIA	13
2.1 Condizioni di ammissione	13
2.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	13
2.3 Curricolo.....	14
2.4 Valutazione.....	15
2.5 Insegnanti	15
2.6 Dati statistici.....	15
3. ISTRUZIONE PRIMARIA.....	16
3.1 Condizioni di ammissione	16
3.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	16
3.3 Curricolo.....	17
3.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione.....	17
3.5 Orientamento e servizi di consulenza.....	17
3.6 Insegnanti	18
3.7 Dati statistici.....	18
4. ISTRUZIONE SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE DI PRIMO LIVELLO	19
4.1 Istruzione secondaria.....	19
4.1.1 Condizioni di ammissione	21
4.1.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	21
4.1.3 Curricolo.....	22
4.1.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione.....	26
4.1.5 Orientamento e servizi di consulenza.....	27
4.1.6 Insegnanti e formatori	28
4.1.7 Dati statistici.....	28
4.2 Formazione professionale iniziale di primo livello.....	29
4.2.1 Condizioni di ammissione	31
4.2.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	31
4.2.3 Curricolo.....	32
4.2.4 Valutazione, progressione e certificazione.....	34
4.2.5 Orientamento e servizi di consulenza.....	36
4.2.6 Formatori	36
4.2.7 Dati statistici.....	37
5. ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE	39
5.1 Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore	39
5.1.1 Condizioni di ammissione	39
5.1.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	40
5.1.3 Curricolo.....	40
5.1.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione.....	40

5.1.5	Orientamento e servizi di consulenza.....	41
5.1.6	Insegnanti e formatori	41
5.1.7	Dati statistici.....	41
5.2	Formazione professionale iniziale di secondo livello	41
5.2.1	Condizioni di ammissione	42
5.2.2	Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici.....	42
5.2.3	Curricolo.....	43
5.2.4	Valutazione, passaggio di classe e certificazione.....	43
5.2.5	Orientamento e servizi di consulenza.....	43
5.2.6	Insegnanti e formatori	44
5.2.7	Dati statistici.....	44
6.	ISTRUZIONE SUPERIORE	46
6.1	Condizioni di ammissione	48
6.2	Contributi e sostegno finanziario per gli studenti	48
6.3	Organizzazione dell'anno accademico	49
6.4	Valutazione, progressione e certificazione.....	49
6.5	Orientamento	50
6.6	Personale accademico	50
6.7	Dati statistici.....	51
7.	ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	52
7.1	Istruzione degli adulti.....	52
7.1.1	Quadro politico e legislativo specifico.....	52
7.1.2	Distribuzione delle responsabilità	53
7.1.3	Finanziamenti	54
7.1.4	Programmi e enti che offrono la formazione	54
7.1.5	Assicurazione di qualità	55
7.1.6	Servizi di consulenza e orientamento.....	55
7.1.7	Insegnanti e formatori	55
7.1.8	Dati statistici.....	56
7.2	Formazione continua	57
7.2.1	Quadro politico e legislativo specifico.....	57
7.2.2	Distribuzione delle responsabilità	58
7.2.3	Finanziamenti	59
7.2.4	Programmi e enti che offrono la formazione	60
7.2.5	Assicurazione di qualità	61
7.2.6	Servizi di consulenza e orientamento.....	62
7.2.7	Insegnanti e formatori	62
7.2.8	Dati statistici.....	62
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITI.....	64

INTRODUZIONE: CONTESTO POLITICO GENERALE

L'Italia è una Repubblica parlamentare. Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica. Il Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, che esercitano il potere legislativo. In Italia, il potere legislativo primario è detenuto dal Parlamento, ma in via eccezionale, su delega del Parlamento o per necessità e urgenza, anche il Governo esercita il potere legislativo, emanando i decreti legislativi ed i decreti-legge. Il potere esecutivo è affidato al Governo.

Dal punto di vista amministrativo l'Italia si divide in venti aree territoriali autonome, denominate Regioni, e dotate ciascuna di proprie competenze legislative, amministrative e finanziarie (i poteri legislativi sono attribuiti al Consiglio Regionale, mentre la Giunta Regionale detiene il potere esecutivo). Le regioni si dividono in province, che riuniscono un certo numero di comuni, che fanno capo a un centro urbano o capoluogo. Sia a livello provinciale che comunale, i consigli eletti sono responsabili dell'amministrazione locale. Le Regioni possono legiferare su alcune materie specifiche indicate dalla Costituzione; possono definire i regolamenti in rapporto a leggi nazionali e possono delegare potestà amministrativa agli enti locali minori. Le amministrazioni locali sono organi deliberanti per tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi di competenza.

L'italiano è la lingua ufficiale benché in alcune zone (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) sia ufficialmente autorizzato l'uso di lingue locali anche per la redazione di documenti ufficiali e per l'insegnamento. Queste aree hanno particolare autonomia e sono chiamate Regioni a statuto speciale.

La religione più diffusa in Italia è quella cattolica, che tuttavia non è religione di Stato.

Al 31 dicembre 2008, data dell'ultimo censimento, l'Italia aveva una popolazione di 60.045.068 abitanti e una superficie di 301.336 chilometri quadrati.

La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, sancisce i principi di base in materia di istruzione, tra i quali: la libertà di insegnamento; il dovere da parte dello Stato di garantire una rete di scuole di ogni ordine e grado, aperte a chiunque senza distinzioni; il diritto dei privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato; il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati (Art. 33 e 34 Cost.). L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva, con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'inserimento dei disabili, all'istruzione professionale e all'autonomia delle istituzioni scolastiche.


La normativa di base, che regola attualmente il sistema educativo italiano, viene elencata qui di seguito:

- Testo Unico del 16 aprile 1994 che raggruppa tutte le principali norme di legge in materia di pubblica istruzione (ad esclusione dell'istruzione universitaria). Ne è previsto un aggiornamento per adeguare il testo alla normativa emanata negli ultimi anni;
- Legge n.59 del 15 marzo 1997 e Regolamento n. 275 dell'8 marzo 1999, che, dall'anno scolastico 2000/2001, hanno attribuito e regolamentato l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole;
- Legge n.53 del 28 marzo 2003 di riforma del sistema di istruzione e formazione: ha ridefinito ed ampliato il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo introducendo il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età. Il diritto-dovere si realizza all'interno del sistema di istruzione o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro il 18° anno di età;

- Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007): ha previsto, tra le altre disposizioni, l'elevamento a dieci anni della durata dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, da svolgersi a scuola o nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionali di competenza regionale, e a 16 anni dell'età per l'accesso al mondo del lavoro;
- Legge n.1 dell'11 gennaio 2007: introduce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- Legge n.40 del 2 aprile 2007: prevede il rinvio dell'applicazione della riforma del secondo ciclo di istruzione all'anno scolastico 2009/2010;
- Legge n.133 del 6 agosto 2008: dispone a partire dall'a.s. 2009/2010 una serie di interventi tra i quali la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico; e la messa a regime dei percorsi triennali di leFP per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Legge n.169 del 30 ottobre 2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- DPR n.17 del 20 gennaio 2009: riorganizza il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sotto un unico Ministero, denominato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE INIZIALE: ORGANIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

1.1 Organizzazione del sistema di istruzione e formazione iniziale



Il sistema educativo italiano è organizzato nel modo seguente:

- Scuola dell'infanzia (età: da 3 a 6 anni di età), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni;
- Primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria (età: da 6 a 11 anni di età), che prevede una durata di 5 anni, e in scuola secondaria di primo grado (età: da 11 a 14 anni), che dura 3 anni;
- Secondo ciclo di istruzione, costituito da: scuola secondaria di secondo grado (età: da 14 a 19 anni di età), della durata di 5 anni. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti d'arte (istituti professionali e istituti d'arte offrono anche percorsi triennali); e formazione professionale iniziale di competenza regionale, della durata di 3 anni, rivolta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione;
- Istruzione e formazione post-secondaria non superiore, che si svolge nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e che offre percorsi IFTS e corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Istruzione superiore, costituita da istruzione superiore universitaria e non-universitaria. Il sistema di istruzione superiore è articolato in istituti statali e non-statali.

L'istruzione obbligatoria prevede una durata di 10 anni (fino a 16 anni di età), e comprende il primo ciclo di istruzione e i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado o dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionali di competenza regionale. L'obbligo può essere assolto nelle scuole statali o nelle scuole paritarie. Inoltre, tutti hanno il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni (all'interno del sistema di istruzione) o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale (all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale) entro il 18° anno di età (legge n.53/2003).

Istruzione non statale

L'articolo 33 della Costituzione italiana sancisce il diritto di persone fisiche e giuridiche di istituire scuole e istituti di istruzione senza oneri per lo Stato. La Legge 3 febbraio 2006, n.27 ha stabilito che le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie (vale a dire scuole che hanno chiesto e ottenuto la parità e che sono entrate a far parte del sistema nazionale) e di scuole non paritarie, che non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, vi sono tre tipi di istituti non statali:

- 1) istituti nell'ambito del settore artistico, il cui gestore può essere un ente locale o un soggetto meramente privato;
- 2) istituti per la formazione dei mediatori linguistici: scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT), attualmente denominate Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML);
- 3) università e altri istituti di istruzione superiore.

1.2 Distribuzione delle responsabilità

In seguito all'insediamento del nuovo Governo nel maggio 2008, in particolare con il DPR n.17 del 20 gennaio 2009, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono stati riorganizzati in un unico ministero, denominato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. introduzione).

La Pubblica Amministrazione italiana è stata per lungo tempo caratterizzata da un'organizzazione centralizzata; in seguito, con la legge del 15 marzo 1997, n. 59, sono state conferite a Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati da qualunque organo dello Stato, tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato. I conseguenti provvedimenti delegati hanno concesso alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, un'ampia autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di un quadro generale di riferimento stabilito dal MIUR, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione.

A livello di istruzione superiore, in base al regolamento del 3 novembre 1999, n.509 in materia di autonomia universitaria, emanato in applicazione della legge n.127/1997, tutte le università e gli istituti universitari sono enti autonomi, sia dal punto di vista della gestione amministrativo-finanziaria, sia dal punto di vista della didattica e della ricerca scientifica.

In attuazione del Patto per il Lavoro del 1996 è stata emanata la legge n.196 del 1997, che ha avviato un profondo processo di rinnovamento e riqualificazione del sistema di formazione professionale. Questo processo è confluito, in seguito, nella Riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che ha conferito alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.

Infine, nell'ottica della riprogettazione dell'offerta formativa, l'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144 ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), volto all'ampliamento dell'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati. In base a tale normativa, le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Amministrazione generale a livello nazionale

L'amministrazione generale a livello nazionale nel settore dell'istruzione è affidata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR):

- a) per quanto riguarda l'istruzione scolastica, il Ministero svolge le proprie funzioni nelle seguenti aree: l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica; gli ordinamenti e i programmi scolastici; lo stato giuridico del personale; la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; la determinazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle scuole; la valutazione del sistema scolastico; l'individuazione degli obiettivi e degli standard formativi in materia di istruzione superiore, ecc.;
- b) per quanto riguarda l'istruzione superiore e la ricerca, il Ministero svolge funzioni nelle seguenti aree: la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; l'indirizzo e il coordinamento, la normazione generale e il finanziamento sia del settore universitario che non-universitario (sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM); il monitoraggio e la valutazione; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario e del sistema AFAM; la razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria e al settore AFAM; la valorizzazione e il sostegno della ricerca, ecc.

Amministrazione generale a livello locale

L'Amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

L'Ufficio Scolastico Provinciale (ex – CSA/Centro Servizi Amministrativi) si configura soltanto come un'articolazione interna degli *Uffici Scolastici Regionali*, priva quindi di una propria autonomia operativa, sicché, come organo di amministrazione a livello provinciale, resta soltanto l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia. A livello comunale non vi sono uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il MIUR prevede un'organizzazione periferica costituita dagli *Uffici scolastici regionali (USR)* di livello dirigenziale generale, che sono centri autonomi di responsabilità amministrativa, e che esercitano le funzioni statali residuali, non trasferite alle Regioni e alle scuole, nonché le funzioni relative ai rapporti con le Regioni e gli enti locali, le Università e le agenzie formative. A livello di amministrazione regionale operano gli Assessorati alla Istruzione e Formazione (che possono assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni).

L'Assessorato ha competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali. Ulteriore competenza è quella relativa alla formazione professionale. La competenza regionale comprende quindi gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico-professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. Le principali competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, possono anche essere ulteriormente delegate alle Province e ai Comuni, secondo una tendenza che vuole riservare alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e sempre meno funzioni di gestione.

Non esiste un'amministrazione a livello regionale per l'istruzione superiore.

Amministrazione e gestione - Istituti di istruzione scolastica e superiore

In ogni scuola, le funzioni di gestione e di direzione vengono svolte dal *Consiglio di circolo* (per le scuole dell'infanzia e primarie) o dal *Consiglio di istituto* (per le scuole secondarie) e dal *Dirigente scolastico*.

Il *Consiglio di circolo* e il *Consiglio di istituto* sono responsabili delle questioni di bilancio, dell'organizzazione e pianificazione delle attività scolastiche. Nell'ottica dell'autonomia, ogni istituto

scolastico predispone il *Piano dell'Offerta Formativa (POF)*, che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola; lo stesso viene elaborato dal *Collegio dei docenti* sulla base degli indirizzi generali definiti dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Esso è approvato dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*.

Il *Dirigente scolastico* assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Spettano al *Dirigente* autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse e a tal fine è suo il compito di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi.

Con l'anno scolastico 2000/2001, il responsabile amministrativo ha assunto la denominazione di *Direttore dei servizi generali e amministrativi*. Esso sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal *Dirigente* dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il *Collegio dei docenti* elabora la programmazione didattica ed educativa di ogni anno scolastico, e in particolare il *Piano dell'Offerta Formativa*. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, per verificarne l'efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo, se necessario, misure per il suo miglioramento.

Il *Consiglio di intersezione* (per la scuola dell'infanzia), il *Consiglio di interclasse* (per la scuola primaria) e il *Consiglio di classe* (per la scuola secondaria) impostano la programmazione educativa e didattica della classe, ne verificano l'andamento didattico e disciplinare, assumono iniziative di innovazione di recupero e di sostegno e procedono alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Per quanto riguarda gli istituti di istruzione superiore, le università sono legalmente rappresentate dal Rettore, scelto da e tra i professori. Il Rettore attua le decisioni prese dal *Senato Accademico*, un organo collegiale con competenze decisionali per quanto riguarda le questioni didattico-scientifiche di interesse generale, e dal Consiglio di amministrazione, il consiglio responsabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'università.

Ogni università è articolata in un certo numero di facoltà, che sono le unità organiche delle attività amministrative e delle attività didattico-scientifiche. All'interno di queste il *Consiglio di facoltà* svolge funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività didattica.

I dipartimenti promuovono le attività di ricerca in un dato ambito di studio; hanno struttura propria e autonomia finanziaria e di gestione. Il *Consiglio di dipartimento* prende decisioni in materia di attività di ricerca e di insegnamento.

Organi consultivi e di partecipazione

Il *Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione* è l'organo consultivo del Ministero a livello centrale (n.416/1974), che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica.

Inoltre, sempre a livello centrale, operano l'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dalla legge finanziaria 2007 al posto dei soppressi Indire (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa) e gli Irre (Istituti regionali di ricerca educativa).

L'agenzia di riferimento per le attività di ricerca, i monitoraggi sui percorsi formativi, le politiche e la governance dei sistemi e l'assistenza tecnica alle Regioni è l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

L'organo di consulenza più importante a livello di istruzione universitaria è il *Consiglio Universitario Nazionale* (CUN), del quale fanno parte i rappresentanti delle varie categorie del personale universitario e degli studenti. Il CUN formula pareri e proposte sulla programmazione universitaria, sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo, sul reclutamento dei professori e dei ricercatori.

La *Conferenza dei Rettori delle Università Italiane* (CRUI) è l'organo di consulenza che esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e della ricerca scientifica.

Gli studenti hanno il loro organo di partecipazione nel *Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari* (CNSU), con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università.

1.3 Finanziamenti

La legge n.59 del 15 marzo 1997, mentre attribuisce alle scuole l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, non concede l'autonomia finanziaria. Pertanto, come stabilisce l'art.21, 5° comma della suddetta legge, la dotazione finanziaria essenziale è costituita dall'assegnazione da parte dello Stato di fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola.

Lo Stato provvede direttamente al finanziamento amministrativo e didattico della scuola, le Regioni provvedono alla fornitura di servizi e assistenza in favore degli alunni (mense, trasporti, libri di testo nella scuola primaria, sussidi ai meno abbienti, assistenza socio-sanitaria); le Province e i Comuni possono fornire assistenza e servizi su delega delle Regioni.

L'iscrizione e la frequenza dell'istruzione obbligatoria sono gratuite. Per il livello prescolare, pur non obbligatorio, non sono richieste tasse di frequenza, mentre per il secondario superiore sono richiesti tasse di iscrizione, tasse di esame e contributi per il funzionamento dei laboratori.

Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da suddividere tra gli atenei: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU) e il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

1.4 Assicurazione di qualità

Le modalità di valutazione degli istituti di istruzione sono essenzialmente di due tipologie: interna ed esterna.

La valutazione interna degli istituti scolastici è regolamentata dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM/1995) e dal Regolamento sull'autonomia (DPR 275/1999), che incoraggiano la pratica dell'autovalutazione. La Carta dei Servizi Scolastici individua tre aree di qualità (didattica, amministrativa, ambientale), definisce per ogni area fattori di qualità e standard, prevede le modalità di autovalutazione del servizio (rilevazione di elementi tramite questionari rivolti ai genitori, al personale e agli studenti).

Per quanto riguarda la valutazione esterna delle scuole, la legge 176/2007 affida all'Invalsi, in quanto ente preposto al Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (istituito dalla legge delega n.53/2003) il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, invece, è affidato al Collegio dei revisori dei conti.

Il sistema di istruzione, a livello nazionale, viene valutato dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema dell'Istruzione, riordinato con il DL n.286 del 2004) attraverso il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni vengono analizzati attraverso le rilevazioni effettuate annualmente dall'INVALSI.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito i piani d'azione triennale e annuale relativi alle attività di valutazione che dovranno essere svolti dall'Invalsi a partire dall'a.s. 2008/2009. Attualmente, nell'ambito del piano di azione triennale, l'Invalsi è impegnato nella realizzazione del progetto di ricerca ValSIS (Valutazione di sistema e delle scuole) che si svilupperà nell'arco di tre anni (fino al 2011) nella prospettiva di creare un quadro di riferimento unitario per la valutazione sia del sistema di istruzione che delle scuole.

Inoltre, il piano triennale stabilito dal MIUR prevede che, al fine della valutazione di sistema, l'Invalsi predisponga un rapporto annuale sulla scuola che deve contenere indicatori su aspetti sia quantitativi (rapporto domanda/offerta, risorse, ecc.) che qualitativi (analisi degli esiti degli esami di Stato, esiti di indagini nazionali e internazionali, ecc.).

Nei prossimi tre anni, l'Invalsi sarà impegnato sia sul fronte della valutazione del sistema di istruzione, che su quello della valutazione delle scuole, del personale e degli apprendimenti degli studenti. A livello universitario, le profonde trasformazioni intervenute nel sistema e, in particolare, l'ampliamento dell'autonomia didattica e il nuovo modello curricolare, hanno portato alla ridefinizione degli organismi istituzionali di valutazione dell'istruzione universitaria. Infatti, la legge n.370 del 19 ottobre 1999 ha delineato la nuova architettura del sistema di valutazione, definendo ruolo e funzioni di due organismi, uno (il nucleo di valutazione) già esistente ma tutto interno al singolo ateneo e l'altro (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario – CNVSU) di nuova creazione, esterno al sistema universitario. Il sistema di istruzione superiore non-universitaria (Afam), elevato a sistema di livello universitario con la legge n.508 del 21 dicembre 1999, viene valutato dallo stesso organismo responsabile della garanzia della qualità dell'istruzione superiore universitaria.

2. EDUCAZIONE PREPRIMARIA

L'educazione preprimaria viene attuata nella scuola dell'infanzia che ha durata triennale ed è rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. La scuola dell'infanzia è compresa nel sistema educativo di istruzione e formazione, ma non ha carattere obbligatorio. Le scuole dell'infanzia sono miste e possono essere collocate nello stesso edificio della scuola primaria o in un edificio autonomo. La scuola dell'infanzia è l'unico tipo di istituzione scolastica a livello prescolare, nel settore statale e in quello non statale.

Gli istituti di educazione preprimaria statali sono posti sotto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) che ne delega la gestione alle autorità locali competenti in materia di istruzione. Poiché l'istituzione delle scuole dell'infanzia statali non riesce a soddisfare la richiesta, le scuole non statali (sia private che comunali) ricevono sovvenzioni dallo Stato, a condizione che vengano osservate determinate condizioni ritenute essenziali per il funzionamento delle stesse. Alle sovvenzioni statali sono da aggiungere i finanziamenti, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

Nel 1968, con la legge n. 444 che istituiva le scuole materne statali, lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare. Inoltre, con la legge n.444 l'educazione preprimaria assume una completa autonomia didattica pur in rapporto di continuità con l'istruzione primaria.

La materia è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, emanato in attuazione della legge delega n. 53 del 2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. Ai sensi della riforma, la scuola dell'infanzia (questa la nuova denominazione) di durata triennale, ha come obiettivo "l'educazione e lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini (...)" assicurando anche una continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola. La scuola materna viene inserita a pieno titolo nel sistema educativo con la denominazione di scuola dell'infanzia.

2.1 Condizioni di ammissione

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che hanno compiuto 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. A partire dall'anno scolastico 2009/2010, sarà possibile iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia, nelle scuole statali, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione scolastica.

2.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

Le scuole dell'infanzia dipendono amministrativamente da una Direzione didattica.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. Il Consiglio di circolo o il Consiglio di istituto è competente a stabilire l'orario di inizio e di termine delle attività giornaliere, nonché i giorni settimanali di lezione, che non possono essere inferiori a 5.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva (875-1700 ore annuali), possono essere delineati, a titolo indicativo, modelli orario che vanno da un servizio minimo attivato per la sola fascia anti-

meridiana di 25 ore settimanali, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 50 ore settimanali.

Dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, le singole scuole hanno un'ampia discrezionalità didattica e organizzativa, avendo così la possibilità di organizzare le attività scolastiche in maniera flessibile. Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. L'art. 3, 2° comma, del Decreto Legislativo n.59 del 2004 prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore, con periodi di vacanza a Natale, Pasqua e in estate.

Le scuole sono suddivise in 3 sezioni corrispondenti all'età dei bambini. Alla sezione afferiscono bambini della stessa età (di tre, quattro e cinque anni), tuttavia le sezioni possono essere formate anche da bambini di età diverse. L'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ha confermato la libertà di scelta organizzativa delle scuole in relazione alla formazione dei gruppi di alunni. Nei piccoli centri, una scuola può avere un'unica sezione per i bambini di tutte le età.

Le sezioni sono istituite in rapporto agli alunni iscritti, il cui numero non è stabilito in maniera rigida, ma varia in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale, le disponibilità delle dotazioni organiche regionali. In linea generale, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, le sezioni sono costituite da un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15 con due insegnanti per sezione; nel caso in cui siano presenti alunni disabili, il numero dei bambini non può superare i 20.

Il DPR 81/2009 ha stabilito nuovi livelli minimi e massimi di dimensione delle sezioni che, a partire dall'a.s. 2009/2010, saranno di norma costituite da un minimo di 18 (invece di 15) a un massimo di 26 bambini (invece di 25). Solo per l'a.s. 2009/2010 il numero massimo di 25 bambini rimarrà invariato.

2.3 Curricolo

Con Decreto Legislativo n. 59 del 2004 sono state pubblicate le *Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia*. La revisione delle suddette Indicazioni nazionali ha portato all'uscita, nel settembre 2007, delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione*, sperimentate per due anni scolastici (fino al 2008/2009).

Tuttavia, il DPR 89/2009 ha stabilito che, a partire dall'a.s. 2009/2010 saranno applicate le Indicazioni nazionali previste dal decreto 59/2004, aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo del 2007. Per un periodo non superiore a tre anni (fino al 2011/2012), le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione. Gli esiti di questo monitoraggio potranno portare all'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali del 2004.

Le Indicazioni nazionali del 2004 fissano: gli obiettivi generali del processo formativo (rafforzamento dell'identità personale, conquista dell'autonomia, sviluppo delle competenze); gli obiettivi specifici di apprendimento, elencati sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare"; i criteri per la scelta degli obiettivi formativi e la formulazione dei piani personalizzati delle attività educative.

Le novità più significative delle Indicazioni del 2007 rispetto a quelle del 2004 riguardano, ad esempio, la reintroduzione dei 'campi di esperienza' quali articolazioni basilari del curricolo, la decisione di non indicare né modelli di progettazione e di valutazione né vincoli organizzativi, e di proporre solo alcuni criteri metodologici di fondo per la costruzione dell'ambiente di apprendimento.

2.4 Valutazione

Nella scuola dell'infanzia, l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, e di adattare le proposte educative alla qualità e quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. La scuola dell'infanzia ha, infatti, il compito di individuare processi formativi che consentano ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità. La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: un momento iniziale, che delinea le capacità in entrata, dei momenti interni alle sequenze didattiche che 'calibrano' le proposte educative e i percorsi di apprendimento in base alle necessità; una verifica degli esiti formativi, della qualità educativo-didattica e del significato dell'esperienza scolastica.

2.5 Insegnanti

La legge di riforma n.53/2003 e il successivo Decreto Legislativo n.227/2005 avevano previsto nuove procedure per la formazione iniziale e per il reclutamento degli insegnanti. Tuttavia, la norma contenuta nella legge n.53/2003 e il relativo Decreto sono stati abrogati dalla legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha comunque previsto anche la revisione delle modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti da adottarsi con Decreto Ministeriale.

Il Decreto Ministeriale di riorganizzazione della materia è, al momento, in discussione e non è possibile ad oggi fornire informazioni dettagliate sul contenuto della nuova normativa. In linea generale, lo schema di Decreto sulle modalità di formazione iniziale degli insegnanti prevede, per l'insegnamento a tutti i livelli scolastici, la formazione universitaria della durata complessiva di 5 anni (laurea magistrale): per gli insegnanti dei livelli preprimario e primario, si prevede la laurea magistrale ottenuta con un percorso di studi di 5 anni a ciclo unico; per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si prevede un corso di laurea magistrale di 2 anni (successivi alla laurea triennale) seguiti da un anno di tirocinio.

2.6 Dati statistici

Scuole statali – Anno scolastico 2008/2009

Rapporto alunni/docente	11,6
Rapporto alunni/sezioni	22,9

Alunni	978.302
Personale docente	88.342
Scuole	13.624
Sezioni	42.419

Fonti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', Tavola A (pag.VIII) e Tavola B3 (pag.X), e 'Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. Situazione di organico di diritto, a.s. 2008-2009' (p. XVI).

3. ISTRUZIONE PRIMARIA

La scuola primaria è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n.59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge delega n.53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione.

In base alla nuova organizzazione, il primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, che costituiscono il primo segmento in cui si realizza il diritto/dovere all'istruzione e formazione. Pur nella unità del ciclo, si conferma la specificità dei due momenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La scuola primaria è obbligatoria, ha la durata di 5 anni (da 6 a 11 anni di età) ed è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi. L'istruzione primaria si svolge presso scuole statali e non statali legalmente riconosciute.

L'iscrizione e la frequenza (obbligatoria) sono gratuite nella scuola statale, paritaria o parificata. I libri di testo sono forniti gratuitamente dai Comuni a tutti gli alunni. I servizi di trasporto e mensa sono gestiti sempre dai Comuni, ma sono richiesti contributi alle famiglie, salvo eventuali esoneri. La possibilità di fornire aiuti finanziari direttamente alle famiglie rientra nella competenza delle Regioni e varia a seconda delle rispettive legislazioni; il supporto finanziario consiste in contributi di denaro sotto forma di assegni o borse di studio, agevolazioni nel pagamento dei servizi di trasporto e di mensa fino a raggiungere, per le categorie più deboli, l'esonero totale, e, infine, nell'acquisto dei sussidi didattici.

3.1 Condizioni di ammissione

Dall'a.s. 2009/2010, hanno l'obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre, con possibilità di iscrizione anticipata per coloro che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'iscrizione anticipata è una facoltà rimessa alle famiglie e risponde all'esigenza di affidare ad esse un ruolo decisivo nel percorso formativo dei figli.

3.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

Generalmente, gli alunni sono divisi in classi omogenee per età. Nelle scuole più piccole, presenti nelle località isolate, funzionano ancora le pluriclassi, cioè classi con bambini di età diverse raggruppate in modo da costituire una sola classe dal punto di vista amministrativo. Questo fenomeno riguarda un numero assai limitato di alunni.

Di norma, le classi sono costituite da un massimo di 25-27 alunni (20 in presenza di alunni con bisogni educativi speciali) a un minimo di 10.

Le attività didattiche (lezioni, scrutini, attività di aggiornamento del personale) si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno.

Il Decreto Legislativo n.59 del 2004 prevede le seguenti possibilità per l'organizzazione del tempo scolastico:

- orario obbligatorio di 891 ore annuali, corrispondenti a una media di 27 ore settimanali;
- orario obbligatorio + orario delle attività facoltative e opzionali (99 ore annue, corrispondenti a una media di 3 ore settimanali), per un totale di 30 ore settimanali, non comprensive della mensa;
- orario distribuito in 40 ore settimanali (tempo pieno), comprensivo del tempo da dedicare alla mensa.

Dall'a.s. 2009/2010, nelle prime classi della scuola primaria, accanto ai modelli già esistenti, viene introdotto un nuovo modello orario di 24 ore settimanali con l'impiego di un solo insegnante per classe. Il nuovo regime si applicherà gradualmente a tutte le classi successive che, fino ad esaurimento, funzioneranno secondo i modelli orari attualmente applicati (Legge 169/2008 e DPR 89/2009).

L'organizzazione dei tempi scolastici è rimessa all'autonomia decisionale delle singole scuole.

3.3 Curricolo

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, emanato in attuazione della legge di riforma del sistema educativo nazionale, ha sostituito i programmi in vigore dal 1985 con le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati allegate al decreto stesso.

All'inizio del 2007 è stata avviata la procedura di revisione delle suddette Indicazioni, che ha portato lo scorso settembre 2007 all'uscita delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione*. (cfr. paragrafo 2.3. per ulteriori informazioni).

Per quanto riguarda la scuola primaria, le discipline sono: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive, religione cattolica. Un elemento di novità è costituito dalla generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Nel Decreto non è indicato il numero di ore da dedicare all'insegnamento né delle discipline né delle educazioni.

Le scuole hanno autonomia di scelta per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali didattici e dei libri di testo.

3.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione

Nella scuola primaria, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni avviene su base periodica e annuale ed è svolta dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, ai quali è affidata anche la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo e la certificazione delle competenze acquisite.

Non è previsto un esame finale al termine della scuola primaria, dal momento che questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione, denominato 'primo ciclo'. La Costituzione italiana prevede che gli esami finali si tengano al termine di ciascun ciclo di istruzione. Pertanto, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale, al termine del secondo biennio di istruzione primaria. All'interno dei periodi biennali, l'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere presa dagli insegnanti all'unanimità e per motivi eccezionali e motivati.

Dall'a.s. 2008/2009, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline avviene con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Il comportamento viene, invece, valutato attraverso un giudizio espresso nelle forme (analitica o sintetica) deliberate dal Collegio dei docenti della scuola.

3.5 Orientamento e servizi di consulenza

Nella scuola primaria l'orientamento ha una funzione educativa, in quanto finalizzato a promuovere nell'alunno la costruzione dell'identità e lo sviluppo dell'autonomia. Nella direttiva ministeriale n. 487 del 6 agosto 1997 si afferma che l'orientamento "si esplica in un insieme di attività che mirano a

formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita" ed è quindi "parte integrante dei curricula di studio sin dalla scuola dell'infanzia" nonché "attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado".

3.6 Insegnanti

Cfr.2.5.

3.7 Dati statistici

Scuole statali - Anno scolastico 2008/2009

Rapporto alunni/docente	10,5
Rapporto alunni/sezioni	18,8

Alunni	2.571.627
Personale docente	261.079
Scuole	15.950
Classi	137.095

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', tavola A (pag.VIII) e tavola B3 (pag.X). Per il dato 'rapporto alunni/docente' (pag.170), e per il dato 'rapporto alunni/sezioni' (pag.102).

4. ISTRUZIONE SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE DI PRIMO LIVELLO

4.1 Istruzione secondaria

Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola, in base alla legge di riforma n.53 del 28 marzo 2003, nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. In particolare, la scuola secondaria di primo e di secondo grado è stata riformata dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti attuativi, per quanto riguarda la durata dell'obbligo di istruzione, la riforma del secondo ciclo di istruzione e per alcuni aspetti organizzativi e curricolari della scuola secondaria di primo grado.

La stessa legge ha, inoltre, introdotto il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età. Il diritto-dovere si realizza all'interno del sistema di istruzione o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro il 18° anno di età. Tuttavia, resta l'obbligo di istruzione per la durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni di età).

Oltre alla ben nota legge di riforma n.53/2003, presentiamo qui di seguito, parte della normativa che ha interessato l'istruzione secondaria inferiore e superiore in questi ultimi anni:

- La Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ha previsto l'elevamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, e a 16 anni dell'età per l'accesso al mondo del lavoro; il Regolamento è stato emanato con DM n.139/2007;
- La Legge n.1 dell'11 gennaio 2007 ha introdotto il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- La Legge n.133 del 6 agosto 2008 ha previsto la riforma dei licei e la riforma degli istituti tecnici e professionali, i cui Regolamenti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri rispettivamente il 12 giugno e il 28 maggio 2009. Si attende l'emanazione dei relativi DPR per l'entrata in vigore dei suddetti regolamenti;
- Il DPR n.89 del 20 marzo 2009 dispone la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010 (come previsto dalla legge n.133 del 2008);
- Il DPR n.122 del 22 giugno 2009 dispone il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il Regolamento avrà applicazione dall'a.s. 2009/2010.

L'istruzione secondaria è articolata in due distinti livelli: il livello secondario inferiore è costituito dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni (da 11 a 14 anni di età), mentre il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituito dall'istruzione secondaria superiore (di competenza dello Stato) e dall'istruzione e formazione professionale (di competenza delle Regioni).

L'istruzione secondaria superiore di competenza statale si svolge nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e negli istituti d'arte; la durata degli studi nei licei e negli istituti tecnici prevede 5 anni (da 14 a 19 anni). Il liceo artistico, invece, prevede un percorso di 4 anni più un eventuale anno

integrativo, mentre gli istituti professionali e gli istituti d'arte possono prevedere una durata di 3 o 5 anni.

L'istruzione è obbligatoria fino a 16 anni. Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore. L'obbligo può essere assolto in tutti i percorsi del livello secondario superiore.

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite nelle scuole del livello secondario inferiore, che è compreso nell'istruzione obbligatoria mentre i costi per l'acquisto dei libri di testo sono a carico delle famiglie.

Tasse di iscrizione e frequenza sono richieste solo nelle scuole secondarie di secondo grado; tuttavia, gli studenti che si iscrivono al primo e secondo anno degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati, dal momento che rientrano nell'obbligo di istruzione. In base al reddito familiare si può essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Aiuti finanziari sono previsti dallo Stato e dalle Regioni. Lo Stato prevede borse di studio, sotto forma di detrazione fiscale delle spese, per le famiglie in condizioni disagiate; gli aiuti delle Regioni consistono, ad esempio, in contributi per l'acquisto di libri, in offerta gratuita o semigratuita di mensa e trasporto, ecc.

ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

In base alla riforma del sistema scolastico introdotta con la legge 53/2003 e il successivo Decreto Legislativo 59/2004, il livello di istruzione secondaria inferiore, prima denominato *scuola media*, assume ora il nome di *scuola secondaria di I grado* e costituisce, a conclusione della scuola primaria, il secondo segmento in cui si articola il primo ciclo di istruzione. Inoltre, costituisce il primo segmento, insieme alla scuola primaria, in cui si realizza il diritto/dovere dell'istruzione e formazione.

L'istruzione secondaria di primo grado 'è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; [...] è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica, in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; [...] sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi [...]; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.' (Decreto Legislativo 59/2004).

La scuola secondaria di I grado ha una durata complessiva di tre anni e si articola in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione. Frequentano la scuola secondaria di I grado gli alunni di età compresa fra 11 e 14 anni di età.

L'istruzione secondaria di I grado si svolge sia nelle scuole pubbliche che in quelle private paritarie.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

In seguito alla già citata riforma dell'istruzione (L. 53/2003), l'istruzione secondaria superiore rappresenta il secondo ciclo dell'istruzione, costituito dal sistema dei licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane), e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. In attesa dell'applicazione della riforma dei licei e della riforma degli istituti tecnici e professionali, a partire dall'a.s. 2010/2011, si descrive qui di seguito l'attuale organizzazione dell'istruzione secondaria inferiore e superiore.

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo generale sono: liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico e liceo socio-psico-pedagogico; gli istituti, invece, che afferiscono all'istruzione secondaria superiore di tipo professionale sono: istituti tecnici, istituti professionali, e istituti d'arte.

Agli istituti elencati si aggiunge il liceo linguistico, che funziona formalmente in alcune scuole paritarie, mentre nelle scuole statali è stato introdotto in forma sperimentale (Progetto Brocca, C.M. n.27/1991).

Tali tipi di scuole secondarie superiori sono frequentate da alunni tra i 14 e i 19 anni di età.

L'obiettivo generale dell'istruzione liceale è quello di preparare gli alunni agli studi universitari e alle altre forme di istruzione post-secondaria, mentre l'istruzione liceale artistica ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte.

Il *Liceo classico* e il *Liceo scientifico* hanno una struttura unitaria (durata quinquennale), pur nella distinzione in un biennio e in un triennio. Nel *Liceo classico*, l'impostazione degli studi ha carattere prevalentemente classico-umanistico, mentre il *Liceo scientifico* accentua la preparazione scientifica, soprattutto nel triennio finale.

Lo scopo principale dell'istruzione secondaria superiore di tipo professionale è quello di offrire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate (istruzione professionale), la preparazione all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative in alcuni settori (istruzione tecnica), e la preparazione al lavoro e alla produzione artistica (istruzione artistica), in vari settori e con particolare attenzione alle esigenze del mercato del lavoro locale.

Tale tipo di istruzione viene impartita negli *Istituti tecnici*, negli *Istituti professionali* e negli *Istituti d'arte*.

Vi sono diversi tipi di *Istituti tecnici*: agrario, commerciale, turistico, geometri, industriale, periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, nautico, aeronautico e per le attività sociali. Ognuno di questi offre più indirizzi e specializzazioni. I corsi si dividono in due cicli, un biennio e un triennio, ma non esiste esame fra l'uno e l'altro ciclo; i programmi sono uguali nel biennio e si differenziano nel triennio con riferimento alle specializzazioni.

Gli *Istituti professionali* sono ripartiti in settori e indirizzi di durata triennale: agrario, industria e artigianato, servizi, sanitario ausiliario e settore atipico. In ogni settore sono previsti più indirizzi, corrispondenti alle più significative aree di professionalità. Tali istituti possono organizzare corsi serali.

L'istituto d'arte ha lo scopo di preparare gli alunni al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni delle industrie e delle materie proprie del luogo. Gli indirizzi ordinamentali sono circa 40 e riguardano molti settori: stampa e incisioni, tessuti e decorazioni, oreficeria, metalli, mobili, ceramica, pittura, vetro, scenotecnica, ecc.

4.1.1 Condizioni di ammissione

Istruzione secondaria inferiore

Hanno l'obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado gli alunni che sono in possesso dell'attestato finale di ammissione rilasciato a conclusione della scuola primaria. Gli alunni delle scuole statali o paritarie non devono sostenere alcun esame conclusivo per passare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, in quanto gli esami vengono sostenuti solo a conclusione di ogni ciclo di istruzione.

Istruzione secondaria superiore di tipo generale e professionale

Devono iscriversi alle scuole del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione coloro che hanno superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e che sono in possesso del relativo diploma. L'obbligo di istruzione dura complessivamente 10 anni e si conclude al termine del secondo anno di istruzione secondaria superiore.

4.1.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado ha la durata di 3 anni e si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno che ha la finalità di consolidare il percorso disciplinare e di rafforzare l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo, al fine di consentire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi. In generale, la scuola secondaria di primo grado è frequentata da ragazzi a partire dagli 11 anni di età. Gli alunni vengono divisi nelle classi in base all'età. Il DPR 81/2009 ha stabilito nuovi livelli minimi e massimi di dimensione delle classi: le prime classi della scuola secondaria di primo grado da un minimo di 18 (invece di 15) a un massimo di 27 (invece di 25 anche per l'a.s. 2009/2010). In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie. Le lezioni iniziano il 1° settembre e si concludono il 15 giugno, con date differenziate per Regione, con periodi di vacanza a Natale, Pasqua e in estate.

A livello secondario inferiore il monte ore viene stabilito su base annua. In base al DPR 89/2009, l'orario obbligatorio annuale è di 990 ore, pari a 30 ore settimanali (29 ore più 1 ora per attività di approfondimento in materie letterarie), che comprendono la quota riservata alle Regioni e all'autonomia delle scuole. Nelle classi a tempo prolungato, l'orario settimanale sarà mediamente di 36 ore o, in via eccezionale, di 40 ore comprensive del tempo destinato alla mensa.

Istruzione secondaria superiore

Quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore sono distinti in un biennio e un triennio. Il biennio è frequentato da ragazzi dai 14 ai 16 anni di età, il triennio da ragazzi fra i 16 e i 19 anni di età. In generale, nelle scuole secondarie superiori le classi devono avere, nel primo anno, non meno di 25 e non più di 28 studenti; negli anni successivi le classi non possono avere meno di 20 studenti.

A questo livello di istruzione, l'orario è stabilito su base settimanale; gli orari sono molto diversi a seconda del numero delle discipline previste dai corsi di studio dei diversi indirizzi e dell'orario di insegnamento a loro riservato. Per i dettagli sulla distribuzione oraria per materia, cfr. capitolo 4.3.

4.1.3 Curricolo

Istruzione secondaria inferiore

La legge di riforma (n.53/2003) e il successivo Decreto di attuazione 59/2004, hanno previsto per la scuola secondaria di I grado, come per la scuola primaria, la sostituzione dei vecchi programmi di studio con i piani di studio personalizzati contenuti nelle Indicazioni Nazionali allegate al Decreto stesso. All'inizio del 2007 è stata avviata la procedura di revisione delle suddette Indicazioni, che ha portato lo scorso settembre 2007 all'uscita delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo* dell'istruzione, introdotte in via sperimentale per il biennio 2007/2008 e 2008/2009. A partire dall'a.s. 2009/2010 saranno, invece, applicate le Indicazioni Nazionali, aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo del 2007. Nei prossimi tre anni scolastici, le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione; gli esiti del monitoraggio potranno portare alla revisione delle Indicazioni Nazionali del 2004 (DPR 89/2009).

Nella scuola secondaria di primo grado il curricolo è definito attraverso le Indicazioni Nazionali. Le discipline per le quali sono definiti gli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola secondaria di I grado sono: religione (facoltativa), italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze e tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

Istruzione secondaria superiore di tipo generale

La riorganizzazione dei licei e degli istituti tecnici e professionali è uno degli aspetti della legge di riforma, che attualmente è in discussione. La riforma prevede la riorganizzazione dell'attuale percorso liceale (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, liceo linguistico e liceo socio-psico-pedagogico)

in 6 licei: classico, scientifico, artistico, linguistico, musicale e coreutica, delle scienze umane. La riforma dell'istruzione e formazione professionale prevede, invece, il riordino degli istituti tecnici e professionali, attualmente molto frammentati. Gli istituti tecnici offriranno percorsi in 2 settori: il settore economico articolato in 2 indirizzi, e il settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi. Gli istituti professionali offriranno percorsi in 2 settori: il settore dei servizi, articolato in 5 indirizzi, e il settore industria e artigianato, che prevede un indirizzo.

L'applicazione della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011, pertanto verranno descritti qui di seguito i quadri orari attualmente in vigore.

Nel *Liceo classico*, il quadro orario di riferimento è il seguente:

MATERIA	Ginnasio		Liceo classico		
	IV	V	I	II	III
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	--	--	--
Storia	2	2	3	3	3
Geografia	2	2	--	--	--
Filosofia	--	--	3	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	--	--	4	3	2
Matematica	2	2	3	2	2
Fisica	--	--	--	2	3
Storia dell'arte	--	--	1	1	2
Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
	27	27	28	28	29

L'ora di religione è facoltativa.

Nel *Liceo scientifico*, il quadro orario settimanale è il seguente:

MATERIA	Liceo scientifico				
	I	II	III	IV	V
Lingua e lettere italiane	4	4	4	3	4
Lingua e lettere latine	4	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	3	4	3	3	4
Storia	3	2	2	2	3
Geografia	2	--	--	--	--
Filosofia	--	--	2	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	--	2	3	3	2
Fisica	--	--	2	3	3
Matematica	5	4	3	3	3
Disegno	1	3	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
	25	27	28	29	30

L'ora di religione è facoltativa.

Il *Liceo artistico* offre agli alunni un insegnamento specializzato in ambito artistico, in particolare, in pittura, scultura, scenografia, architettura.

Il corso ha durata quadriennale e si divide in due sezioni: una per lo studio delle arti figurative e la scenografia e l'altra per lo studio dell'architettura. Il primo ciclo biennale, è identico per entrambe le sezioni; nel secondo ciclo, il numero di ore di materie artistiche è diverso. La prima sezione permette l'accesso all'*Accademia di Belle Arti*; la seconda alla facoltà di architettura. Qualora gli alunni seguano il quinto anno integrativo, ottengono il certificato di fine studi dell'istruzione artistica secondaria superiore, che permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie.

Utilizzando lo strumento della sperimentazione, ormai quasi tutti i licei artistici hanno un corso di studi di durata quinquennale al termine del quale è possibile l'iscrizione all'università senza la necessità di frequentare il corso integrativo.

Nel *Liceo artistico* le discipline obbligatorie si dividono in materie generali e in materie artistiche, secondo il seguente quadro orario:

	1° Anno	2° Anno	3° Anno		4° Anno	
			I Sez.	II Sez.	I Sez.	II Sez.
MATERIE ARTISTICHE						
Figura disegnata	10	6	8	4	8	4
Ornato disegnato	10	6	8	4	8	4
Figura modellata	--	4	4		4	
Ornato modellato	--	4	4		4	
Disegno geometrico	4	3	--		--	
Prospettiva	--	--	4		4	
Elem. di architettura	--	2	4		4	
Anatomia	--	--	2		2	
	24	25	34	26	34	26
MATERIE DI CULTURA						
Letteratura e storia	3	3	4		4	
Storia dell'arte	2	2	2		3	
Matematica e fisica	4	4	--	4	--	5
Scienze naturali, chimica e geografia	3	3	--	2	--	--
Religione	1	1	1		1	
Educazione fisica	2	2	2		2	
	15	15	9	15	10	15

L'ora di religione è facoltativa.

Il Liceo socio-psico-pedagogico rappresenta la sperimentazione dei soppressi Istituti magistrali, pertanto non esiste per questa tipologia di licei un corso ordinamentale. Nella versione 'Progetto Brocca' sono previste 34 ore settimanali per tutte e cinque le classi e le seguenti discipline: religione o attività alternative (facoltative), italiano, storia, latino, lingua straniera, matematica, geografia, scienze della Terra, musica, diritto ed economia, storia dell'arte, filosofia, pedagogia, sociologia, legislazione sociale, metodologia della ricerca socio-pedagogica, fisica, chimica, biologia, educazione fisica. All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

A partire dal 1998, in base all'articolo 21 della legge n.59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia scolastica, è stata data facoltà alle scuole di determinare i curricoli in modo che vi siano comprese le discipline fondamentali, quelle che integrano obbligatoriamente il curricolo o quelle aggiuntive facoltative.

Riguardo ai metodi, il docente è libero di sceglierli, in rapporto, comunque, alla programmazione sia individuale che collegiale, che individua finalità, contenuti e metodologie più appropriate alla classe e al singolo alunno.

Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Nel corso del primo ciclo di durata biennale, il curriculum degli *Istituti tecnici* comprende le seguenti materie comuni a tutte le specializzazioni: italiano, storia, chimica e geografia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, educazione fisica, religione o materia alternativa (facoltativa).

L'unica differenza consiste nelle materie di indirizzo e nelle esercitazioni pratiche svolte nei vari indirizzi.

Anche nel triennio superiore, le materie generali, sono comuni a tutte le specializzazioni; le altre discipline variano in rapporto agli indirizzi specifici. Una parte importante del curriculum viene dedicata a esercitazioni pratiche, con un orientamento specifico.

All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

Riguardo al curriculum dell'*Istituto professionale*, nel primo triennio (triennio di qualifica) si insegnano materie comuni a tutti i corsi e materie differenziate a seconda dell'indirizzo prescelto.

Le materie comuni (area comune) a tutte le sezioni, per un totale di 22 ore settimanali nel primo biennio e di 12/15 ore nel terzo anno, sono: italiano, storia, lingua straniera, diritto ed economia, matematica ed informatica, scienze della terra e biologia, educazione fisica, religione (facoltativa). Vi sono, inoltre, materie specifiche (area di indirizzo) per ogni specializzazione e rispettive tecnologie, pari a 14 ore settimanali nel primo biennio e a 21/24 ore nel terzo anno. Sono disponibili anche 4 ore da programmare in autonomia (area di approfondimento) e finalizzate all'accoglienza, all'orientamento o al sostegno e recupero degli svantaggi. La gestione dell'area di approfondimento è affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto, in vista del conseguimento degli obiettivi generali individuati; il Collegio dei docenti individua le attività dell'area di approfondimento, considerando anche possibili collegamenti operativi con le realtà territoriali per accentuare il carattere di orientamento pratico del settore professionale.

Dopo aver conseguito la qualifica a seguito di esito positivo della frequenza del primo triennio, gli studenti possono: accedere al mondo del lavoro; iscriversi ai corsi biennali post-qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale; frequentare successivi moduli realizzati anche nella scuola in convenzione con la Regione per il conseguimento di un secondo e più elevato livello di qualifica.

All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

Riguardo alle metodologie, esse vengono adattate agli obiettivi propri di ciascun indirizzo di specializzazione e alle esigenze economico-sociali del territorio, cercando, tuttavia, di sviluppare una professionalità polivalente, che è la base per ogni successiva specializzazione.

L'attività pratica deve costituire un'esperienza che consente di seguire i processi produttivi tipici del settore di riferimento.

Anche nell'*Istituto d'arte* le materie si dividono in materie generali obbligatorie (generali e artistiche) e discipline artistiche, opzionali in base all'indirizzo prescelto.

Le discipline di cultura generale sono: italiano, storia, storia dell'arte, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia. A queste si aggiungono le discipline tecniche e le attività di laboratorio che cambiano secondo la specializzazione.

L'ora di religione o l'attività alternativa è facoltativa. L'orario minimo settimanale è generalmente di 36 ore, talvolta elevato a 44 ore.

Le ore di lezione, divise in cinque o sei giorni settimanali, variano a seconda dell'indirizzo prescelto.

Riguardo ai metodi, questi sono scelti dai singoli docenti in rapporto alla programmazione individuale e collegiale e, in queste scuole, si basano prevalentemente sulle attività di laboratorio.

4.1.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione

Istruzione secondaria inferiore

Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale obbligatorio o comprensivo delle ore opzionali.

La valutazione periodica (alla fine del trimestre o del quadrimestre) e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, la certificazione delle competenze acquisite e la valutazione dell'esame conclusivo del primo ciclo sono affidate ai docenti della classe.

La valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze sono effettuate con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (6/10 corrisponde ad una valutazione sufficiente).

Per essere ammessi all'anno successivo è necessario, oltre alla frequenza minima richiesta, avere ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia e nel comportamento. Il voto è attribuito dagli insegnanti riuniti nel Consiglio di classe.

Al termine del terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che prevede tre prove scritte, un colloquio orale e una prova scritta di carattere nazionale. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 6/10. Al superamento dell'Esame di Stato, che costituisce il titolo per l'ammissione al secondo ciclo di istruzione, viene rilasciato il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.

Istruzione secondaria superiore di tipo generale

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti avviene a cadenza trimestrale o quadrimestrale sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti durante l'anno nelle varie forme di verifica adottate; la valutazione viene svolta dal Consiglio di classe, e viene espressa in punteggi decimali, positivi da 6 a 10 e negativi da 0 a 5.

Per essere ammessi all'anno successivo, è necessario avere ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia e nel comportamento. Se il voto in una o più materie è inferiore, l'ammissione viene sospesa e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Se lo studente ottiene la sufficienza nella verifica effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico, è ammesso all'anno successivo.

Alla fine della scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, gli alunni sostengono un esame di Stato per conseguire il certificato di fine studi secondari superiori.

Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che la media dei voti ottenuti in tutte le materie, compreso il comportamento, e il voto nel comportamento siano uguali o superiori a 6/10.

La Legge n.1 dell'11 gennaio 2007 ha introdotto il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Vengono ammessi all'esame tutti gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso. Gli esami comprendono due prove scritte, stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una terza prova, predisposta dalla commissione di esame, istituita presso la scuola, e un colloquio. In base alla legge n.1/2007 la composizione delle commissioni giudicatrici è stata modificata: sono adesso previsti 3 docenti interni della classe e 3 esterni, oltre al presidente esterno. La valutazione finale è espressa con un voto in centesimi. Per superare l'esame, il candidato deve riportare un voto minimo di 60/100. L'andamento generale degli studi, attribuito a ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, permette all'alunno di usufruire di un credito scolastico che, dall'a.s. 2009/2010 vale fino a 25 punti. Al superamento dell'esame vengono rilasciati un diploma e un certificato. Il certificato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie e gli insegnamenti compresi nel curriculum oltre alla relativa durata oraria complessiva, la votazione riportata nelle prove scritte e nel colloquio il credito scolastico e i crediti formativi documentati. Il credito formativo si riferisce alle esperienze acquisite dall'alunno al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile. Sono i *Consigli di classe* che stabiliscono i criteri di valutazione di tali crediti.

Diploma e certificato sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'UE.

La legge, infine, ha istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare la nuova disciplina degli esami di Stato e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta.

Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Per quel che riguarda i criteri e le modalità di valutazione, anche per gli Istituti tecnici e professionali, e per gli Istituti d'arte vale quanto detto al par. 4.4.2.

Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, gli studenti conseguono una prima qualifica dopo tre anni di corso, ai quali possono essere aggiunti ulteriori due anni di studio per ottenere una qualifica di livello secondario superiore.

Negli Istituti professionali e negli Istituti d'arte, sono previsti rispettivamente l'esame di qualifica e l'esame di licenza di maestro d'arte, che si svolgono alla fine dei corsi triennali. Il diploma che si ottiene con questo esame permette l'accesso diretto al mondo del lavoro, l'iscrizione ai corsi biennali post-qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza di successivi moduli realizzati anche nella scuola in convenzione con la Regione per il conseguimento di un secondo e più elevato livello di qualifica.

4.1.5 Orientamento e servizi di consulenza

Istruzione secondaria inferiore

L'orientamento rientra nei compiti fondamentali della scuola secondaria di primo grado. Il terzo anno è dedicato all'approfondimento degli apprendimenti e all'orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione.

Istruzione secondaria superiore di tipo generale e di tipo professionale

Varie sono le attività di orientamento, prevalentemente a carattere informativo, che vengono realizzate negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore.

Le iniziative sono molteplici in relazione all'indirizzo del corso nel quale vengono programmate e della realtà socio-economica e culturale del territorio in cui opera l'istituto scolastico, dei fondi e delle attrezzature di cui può disporre, provenienti non solo dal Ministero, ma anche da aziende, associazioni di industriali, artigiani, professionisti, banche locali, ecc.

Le attività di orientamento sono svolte secondo le più diverse modalità che variano da scuola a scuola e di anno in anno, in quanto manca una figura istituzionalmente preposta a tale compito.

4.1.6 Insegnanti e formatori

Istruzione secondaria inferiore e superiore (generale e professionale)

La legge di riforma n.53/2003 e il successivo Decreto Legislativo n.227/2005 avevano previsto nuove procedure per la formazione iniziale e per il reclutamento degli insegnanti. Tuttavia, la norma contenuta nella legge n.53/2003 e il relativo Decreto sono stati abrogati dalla legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha comunque previsto anche la revisione delle modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti da adottarsi con Decreto Ministeriale.

Il Decreto Ministeriale di riorganizzazione della materia è, al momento, in discussione e non è possibile ad oggi fornire informazioni dettagliate sul contenuto della nuova normativa. In linea generale, lo schema di Decreto sulle modalità di formazione iniziale degli insegnanti prevede, per l'insegnamento a tutti i livelli scolastici, la formazione universitaria della durata complessiva di 5 anni (laurea magistrale): per gli insegnanti dei livelli preprimario e primario, si prevede la laurea magistrale ottenuta con un percorso di studi di 5 anni a ciclo unico; per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si prevede un corso di laurea magistrale di 2 anni (successivi alla laurea triennale) seguiti da un anno di tirocinio. In particolare, per insegnare nelle scuole secondarie era necessario essere in possesso della laurea, oltre alla formazione nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS). I corsi delle SSIS sono stati sospesi (Legge 133 del 6 agosto 2008). Non sono stati ancora definiti percorsi alternativi per il conseguimento dell'abilitazione.

Gli insegnanti sono specialisti e insegnano una materia o un raggruppamento di materie, ma interagiscono con gli altri insegnanti in un'ottica interdisciplinare. Ogni insegnante viene assegnato ad una o più classi. Gli insegnanti rimangono, in genere, con le stesse classi per tutta la durata dei corsi.

4.1.7 Dati statistici

Istruzione secondaria inferiore

Scuole statali - Anno scolastico 2008/2009

Rapporto alunni/docente	10
Rapporto alunni/sezioni	21,3

Alunni	1.651.680
Personale docente	175.525
Scuole	7.099
Classi	77.645

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', Tavola A (pag.VIII) e Tavola B3 (pag.X). Per il dato 'Rapporto alunni/docente' (pag.170), e per il dato 'Rapporto alunni/classi' (pag.102).

Istruzione secondaria superiore di tipo generale e professionale

Alunni iscritti alle scuole statali - Anno scolastico 2008/2009

Licei classici	277.524
Licei scientifici	592.248
Licei artistici	41.528
Licei socio-psico-pedagogici	201.258
Istituti professionali	538.709
Istituti tecnici	862.349
Istituti d'arte	52.846
Totale	2.566.462

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', pp. 65-89.

Unità scolastiche, classi e docenti nella scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2005/2006

Personale docente	241.173
Scuole	5.193
Classi	117.787

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', Tavola A (pag. VIII) e Tavola B3 (pag.X).

4.2 Formazione professionale iniziale di primo livello

La formazione professionale ricade sotto la competenza delle Regioni anche attraverso la delega e il trasferimento di funzioni e compiti alle Province. Allo Stato rimane il compito di determinare i livelli minimi essenziali dell'offerta. Questo grazie alla legge quadro n.845/78, al più ampio contesto di riforma della pubblica amministrazione, attuato con le c.d. leggi Bassanini (l. n. 59/97, dlgs. n. 469/97, dlgs n. 112/98) e alla recente riforma del titolo V della Costituzione che conferisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.

La Formazione Professionale Iniziale riguarda l'offerta di formazione destinata ai ragazzi 14-17enni e viene realizzata dalle agenzie formative accreditate e dalle scuole coinvolte nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP) in base all'Accordo Stato-Regioni del 19 giugno 2003. Tali percorsi devono avere durata almeno triennale, contenere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate e devono consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al II livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE), rilasciata dalle Regioni attraverso le strutture formative accreditate che realizzano gli interventi.

La formazione iniziale include anche la formazione esterna per gli apprendisti minorenni (in diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui si parlerà a breve) organizzata dalle Regioni e dalle Province attraverso moduli formativi brevi (120 ore annue professionalizzanti e 120 ore annue sulle competenze di base).

Dal punto di vista dell'evoluzione del panorama normativo, per i giovani 14-17 enni, dal 1999 ad oggi si è passati dall'obbligo scolastico (L.n. 9/99) e formativo (L. n. 144/99), all'attuale diritto/dovere all'istruzione e formazione (L. n. 53/2003) per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18esimo anno di età. La legge n. 296/06 ha poi introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione. La Legge n. 133/2008 ha in seguito reso ordinamentali i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (ex Accordo 19 giugno 2003), rendendoli uno dei canali in cui assolvere l'obbligo di istruzione dopo la scuola secondaria di I grado.

I percorsi triennali sono stati realizzati a livello nazionale in integrazione tra agenzie formative accreditate e scuole, con la titolarità, tuttavia, delle prime o delle seconde in base alle scelte, realizzate a livello regionale, verso modelli di percorso più bilanciati sulla formazione professionale o sulla scuola, con strutture, logiche e modalità di intervento spesso assai diversi ma con riferimenti comuni nazionali. Rilasciano l'attestato di qualifica o il diploma scolastico.

Con il regolamento dell'obbligo di istruzione (decreto n. 139/2007) e il Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino, da raggiungere alla fine dell'obbligo, l'Italia ha continuato il lavoro di allineamento del sistema educativo alle politiche dettate in sede europea, garantendo a tutti gli allievi in obbligo - quelli che lo assolvono nell'istruzione secondaria superiore, nei percorsi triennali gestiti dalle scuole e nei triennali gestiti dalle agenzie accreditate- gli stessi obiettivi di apprendimento generali. Vanno in questa direzione sia il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 di definizione dei criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione sia le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni per l'attuazione dell'obbligo presso le scuole e le agenzie formative, destinate a fornire indicazioni comuni per sostenere le modalità di apprendimento delle Competenze chiave per il biennio, a prescindere dal canale prescelto.

Oltre il processo normativo che ha portato all'obbligo di istruzione/diritto-dovere, risulta significativo anche il lavoro nato dalla collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome che ha prodotto, in questi anni, una serie di tasselli che hanno connotato il sistema educativo per una sempre maggiore flessibilità dei percorsi e possibilità di passaggi orizzontali e verticali all'interno e tra i sistemi della scuola e della formazione professionale, al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica e formativa. Al riguardo, una serie di documenti nati in sede di Conferenza Unificata hanno introdotto importanti novità quali la definizione di standard formativi delle competenze di base per i percorsi triennali (del gennaio 2004 e sostituiti dalle Competenze chiave del cittadino contenute nel già citato decreto n. 139/2007), e la definizione a livello nazionale degli standard minimi delle competenze tecnico professionali di 14 figure professionali (ottobre 2006) e in seguito di ulteriori 5 figure (febbraio 2009). Queste 19 figure costituiscono il repertorio nazionale al quale ricondurre le qualifiche relative ai percorsi di istruzione e formazione. In ultimo, sono stati introdotti dispositivi di certificazione nazionali finali e intermedi e il riconoscimento dei crediti per favorire i passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della leFP (ottobre 2004).

La formazione professionale iniziale, compresa la formazione esterna per l'apprendistato, viene erogata da strutture di formazione professionale individuate dalle Regioni, attraverso l'accREDITAMENTO ovvero l'atto con cui le Regioni riconoscono a un soggetto pubblico o privato la possibilità di erogare formazione finanziata con risorse pubbliche. L'esigenza di definire standard minimi nazionali per gli enti erogatori era già contenuta nella L. n. 845/78 e nella L. n. 196/97.

Tuttavia la prima architettura di un piano di accREDITAMENTO nazionale nasce con il D. 166/2001 che ha portato tutte le strutture formative che desiderano realizzare interventi con risorse pubbliche a doversi preventivamente accREDITARE rispetto a specifici requisiti in funzione di determinati servizi formativi/orientativi.

L'Intesa recepisce in allegato il D.I. del 29/11/2007 del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro con il quale si stabiliscono i criteri generali per l'accREDITAMENTO delle strutture formative che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), i criteri per il riparto dei contributi statali e le misure di sistema per l'attuazione dell'obbligo d'istruzione.

Per quanto riguarda l'apprendistato, il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto attuativo n.276/2003 della legge n.30/2003, che ha introdotto 3 tipologie di apprendistato tra cui quella dell'apprendistato per espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, che prevede una durata di 3 anni.

Per quanto riguarda l'aspetto normativo di questa misura, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per minorenni è rimessa alle Regioni e Province Autonome, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, sentite le parti sociali.

In assenza di una regolamentazione regionale/provinciale in materia, il decreto prevede che la precedente normativa nazionale rimanga in vigore anche per l'erogazione della formazione esterna degli apprendisti minorenni. Il decreto prevede, infatti, per gli apprendisti minorenni l'obbligo di partecipazione ai moduli di 120 ore di formazione esterna sulle competenze tecnico professionali e a quelli aggiuntivi (di altre 120 ore) sulle competenze di base.

La recente legge n.296/2006 ha innalzato l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni. L'assunzione degli apprendisti prevede incentivi fiscali per le aziende.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento dei percorsi triennali, essi sono finanziati annualmente dalle Regioni attraverso fondi nazionali erogati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione e fondi propri.

Relativamente all'apprendistato per il diritto-dovere all'istruzione e formazione, le attività formative sono finanziate dal Ministero del lavoro con le risorse nazionali che vengono stanziare annualmente e con quelle regionali.

Tutti i percorsi formativi per l'obbligo di istruzione/diritto-dovere sono quindi gratuiti per i giovani che vi si iscrivono.

4.2.1 Condizioni di ammissione

I requisiti di ingresso ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale riguardano il completamento della scuola secondaria di primo grado e, per l'iscrizione al I anno, in genere un'età inferiore ai 15 anni. Per l'entrata dei giovani provenienti da altri percorsi nelle annualità successive (le cosiddette passerelle), l'età consentita è inferiore ai 18 anni.

Per la formazione esterna degli apprendisti non esistono requisiti se non l'età che non può essere inferiore ai 16 anni per effetto della L. n. 296/06; l'amministrazione regionale e/o provinciale deve offrire i corsi attraverso la chiamata dei giovani da parte dei Servizi locali per l'Impiego.

4.2.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

L'organizzazione e l'articolazione oraria dei percorsi triennali erogati dalle agenzie formative¹ può variare da Regione a Regione. Tuttavia in generale, gli allievi frequentano i percorsi triennali 5 o 6 giorni la settimana per circa 5-6 ore al giorno, scandite come a scuola, dalla pausa di metà mattinata (ricreazione). Le lezioni dovrebbero iniziare a settembre, come le lezioni scolastiche, e finire a giugno-luglio; tuttavia i tempi possono variare a livello territoriale, in base alla programmazione regionale e alla disponibilità di finanziamenti stanziati annualmente dai Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione.

L'anno formativo può essere diviso in 2 quadrimestri o in 3 trimestri, scadenziati da forme di registrazione del profitto e di informativa alle famiglie sul rendimento degli allievi.

La durata complessiva dei percorsi, caratterizzata da momenti di aula e *stage* presso le aziende, pur variando territorialmente, è in media di circa 1.000 ore annue per un totale di circa 3.000 ore nel triennio. Per gli allievi in situazione di handicap, e in genere per utenze con bisogni specifici, vengono realizzati dalle Regioni anche percorsi di Formazione professionale annuali e biennali.

¹ Come già detto, per quanto riguarda i percorsi triennali erogati dalle scuole, le modalità rispondono a quelle tradizionali del sistema scolastico.

In tutti i percorsi triennali, fondamentale risulta la misura dello *stage* per la sua natura professionalizzante che è peculiare del sistema di FP. La durata dello *stage* è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire. Nel primo anno tuttavia si presenta in genere di natura orientativa e si realizza attraverso visite guidate alle aziende del territorio; negli anni successivi è di natura applicativa e formativa, gli allievi lavorano in azienda e la loro formazione è coordinata e gestita dal tutor di *stage*, per l'ente di formazione, e dal tutor aziendale, per quanto riguarda l'azienda ospitante. Lo *stage* (200 ore circa l'anno) viene distribuito in uno o due blocchi, realizzati in genere dopo il I quadrimestre o il II trimestre dell'anno formativo. L'esperienza di *stage* deve sempre prevedere periodi di rientro in aula per permettere la rielaborazione dell'esperienza realizzata con i docenti del corso.

Le classi sono formate in genere da circa 20 giovani, anche se il limite massimo varia a seconda delle Regioni. È opportuno, per la tenuta dei corsi e per questioni gestionali- amministrative, che il gruppo classe non sia inferiore a un numero minimo di allievi (ad es.12). Ogni classe è formata in base all'anno di iscrizione al corso (I, II e III anno) e in base alla denominazione della qualifica rilasciata al termine dei percorsi (ad es. classe di I anno "Operatore servizi alla ristorazione").

Oltre ai docenti, che insegnano la propria materia in più corsi anche di annualità diverse per la stessa qualifica (es: insegnamento di matematica al I, II e/o III anno di "Operatore amministrativo segretariale"), sono presenti anche altre figure professionali quali il tutor d'aula e il tutor di *stage*. Il primo, con funzioni di coordinamento del processo di apprendimento-insegnamento all'interno dell'ente; il secondo, con funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento dello *stage* nelle fasi in cui gli allievi sono chiamati all'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda la formazione esterna per gli apprendisti in diritto-dovere, come già anticipato, è previsto l'obbligo di partecipare ad almeno 240 ore di formazione esterna, sulle competenze tecnico professionali e su quelle di base.

Le 120 o 240 ore di formazione esterna in apprendistato possono essere variamente organizzate: gli incontri possono svolgersi per blocchi tutti i giorni della settimana per metà giornata o giornata intera . Più di frequente, una o due volte la settimana per metà o l'intera giornata, fino a coprire il monte orario previsto.

4.2.3 Curricolo

Non esistono, per i percorsi triennali di leFP erogati dalle agenzie formative ², programmi di studio nazionali a cui le strutture formative debbano riferirsi. Per programmare e realizzare l'intervento formativo le strutture predispongono invece un progetto didattico, sulla base dell'analisi dei compiti e delle competenze caratterizzanti la figura professionale obiettivo dell'intervento. È diffusa la progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili alle competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.

Relativamente ai percorsi triennali svolti nelle agenzie formative, integrati con la scuola ma con prevalenza di docenti della FP, il *range* delle ore complessive di formazione professionale può variare territorialmente. La media è tuttavia di circa 1.000 ore l'anno. La ripartizione oraria non è regolamentata a livello nazionale; tuttavia l'indicazione di massima che emerge dai monitoraggi nazionali dell'ISFOL prevede che all'apprendimento delle competenze di base e trasversali si possa destinare tra il 24 ed il 50 % del monte ore ; a quello delle competenze tecnico-professionali tra il 33 e il 50 % ; alla personalizzazione e recupero tra il 5 e il 15 % ; allo *stage* tra l'8 e il 32 % . Relativamente ai percorsi integrati, svolti a scuola, con prevalenza di docenti scolastici, le attività formative sono svolte all'interno dell'orario normale di istituto, con la flessibilità curricolare (15 % del monte ore),

² Si veda nota 3.

utilizzando eventuali ore di approfondimento degli Istituti professionali, per un totale generalmente non eccedente le 310 ore annue.

Per quanto riguarda le competenze chiave per la cittadinanza o di base, il riferimento per la elaborazione del curriculum è il Documento sulle competenze chiave per il cittadino, allegato al regolamento sull'obbligo di istruzione (già citato Decreto MPI n. 139/2007), che gli allievi 14-16enni devono acquisire nel biennio svolto sia negli enti formativi sia nella scuola. Il documento sulle competenze chiave non sostituisce le programmazioni curriculari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida importante per quanto riguarda l'apprendimento-insegnamento di tali competenze. Esso infatti, richiamando le raccomandazioni europee³, prevede l'acquisizione di un insieme di obiettivi formativi riferiti ai seguenti "Assi culturali" (declinati in competenze, abilità/capacità e conoscenze):

- *asse dei linguaggi;*
- *asse matematico;*
- *asse scientifico-tecnologico;*
- *asse storico-sociale.*

Questi sono accompagnati dalle seguenti competenze chiave quali:

- *imparare ad imparare;*
- *progettare;*
- *comunicare;*
- *collaborare e partecipare;*
- *agire in modo autonomo e responsabile;*
- *risolvere problemi;*
- *individuare collegamenti e relazioni;*
- *acquisire ed interpretare informazioni.*

Per quanto riguarda la progettazione degli obiettivi formativi relativi all'aspetto professionale, il riferimento è l'Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 (v. punto 4.2) che rappresenta il repertorio nazionale delle qualifiche relative ai percorsi triennali. Per ogni figura sono riportate le attività che deve saper svolgere e le competenze e abilità ad esse correlate.

Le metodologie didattiche utilizzate negli interventi formativi sono le più varie: lezione frontale, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, visite ad aziende, ecc. In particolare, si raccomanda l'utilizzo di metodologie didattiche attive per facilitare l'apprendimento e rispondere alla necessità degli allievi di apprendere attraverso la pratica anche contenuti e discipline teoriche. Lo *stage*, in questo senso, è una misura molto gradita dagli studenti proprio per la sua capacità di rendere attuali e concrete le conoscenze e le competenze apprese in aula (per lo *stage* v. 4.2.2).

Esistono libri di testo specifici per la formazione professionale curati da case editrici che pubblicano anche i testi scolastici. I formatori sono liberi di predisporre dispense o di indicare i libri di testo che ritengono opportuni.

³ L'ultimo riferimento è dato dalla Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente

Riguardo alla formazione in apprendistato per il diritto-dovere, le ore di formazione esterna di tipo tecnico professionale si riferiscono agli obiettivi formativi minimi relativi alle figure professionali di cui l'apprendista intende acquisire la qualifica; per quanto riguarda invece i moduli aggiuntivi, il DI n. 152/2001 prevede che in uscita dalla formazione di almeno 3 anni l'apprendista raggiunga determinati livelli di competenza linguistica (lingua italiana e lingua straniera), matematica e informatica. Questi livelli rappresentano dunque i riferimenti per la progettazione del curriculum per le 120 ore formative.

La metodologia didattica ritenuta più adeguata alla formazione per l'apprendistato è quella basata sull'*imparare facendo* e la *didattica attiva*, ad esempio il *problem solving* o il metodo per progetti. Tali metodi fanno lavorare i giovani in gruppo, finalizzando il recupero delle competenze di base alla realizzazione pratica di un servizio/prodotto da mostrare e far valutare all'esterno. Questo anche al fine di aumentare la motivazione ad apprendere in giovani con carriere scolastiche precedenti non lineari e spesso accidentate.

4.2.4 Valutazione, progressione e certificazione

I percorsi triennali gestiti dalle agenzie formative rilasciano a fine corso l'attestato di qualifica professionale ed eventuali crediti per il passaggio al sistema dell'istruzione; quelli gestiti dalle scuole, oltre al conseguimento del diploma previsto dall'ordinamento scolastico, mirano al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla FP.

In questo contributo si considereranno i percorsi triennali erogati dalle agenzie formative: quelli erogati dalle scuole rispondono alle modalità proprie del sistema della istruzione.

Nell'ambito della formazione iniziale il responsabile della valutazione degli apprendimenti è il docente della materia e/o il tutor formativo.

Si va inoltre sempre più diffondendo l'utilizzo del portfolio come strumento di raccolta sistematica delle competenze acquisite attraverso la presentazione dei lavori realizzati, fornendo documentazione, analisi, interpretazione e valutazioni. Il portfolio delle competenze permette di valutare non solo le prestazioni ma anche i processi di apprendimento, le strategie messe in opera dal soggetto e i progressi compiuti.

La valutazione degli apprendimenti viene realizzata in ingresso, in itinere e finale (esami di qualifica). Questi ultimi vengono svolti alla fine dei 3 anni, con una commissione mista di docenti interni, esterni, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, esperti del mondo del lavoro e rappresentanti della amministrazione regionale che rilascia la qualifica. La valutazione avviene per materie, accompagnata, in alcuni percorsi, da una prova pratica o dalla discussione su un prodotto realizzato dall'allievo durante il corso (valutazione autentica).

La valutazione è in trentesimi; a fine anno questi vengono trasformati in crediti che possono andare da 60 a 100. Dopo i tre anni, per l'accesso all'esame finale, vengono calcolati i crediti maturati nei tre anni (da 180 a 300). La valutazione dell'esame finale, nel caso della qualifica conseguita nell'ente di formazione, è in trentesimi. Per l'accesso all'esame finale di qualifica è di fondamentale importanza il calcolo delle assenze degli allievi che non possono superare nel triennio il 20% del monte ore totale o il 30%, in caso di giustificati motivi, solo con l'accordo del Collegio docenti, l'organismo costituito da tutti i formatori del corso.

Gli allievi valutano 1 o più volte l'anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l'organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all'interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità.

Per quanto riguarda le certificazioni finalizzate alla mobilità dei percorsi, nel sistema di formazione professionale, come da decreto n. 174/01, esse servono a garantire la trasparenza dei percorsi

formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. Nel caso in cui un allievo voglia cambiare percorso durante le attività formative, al riconoscimento del credito provvede la struttura educativa che accoglie il soggetto anche in collaborazione con la struttura di provenienza, attraverso una apposita commissione che decide in quale annualità di corso inserirlo.

La funzione della certificazione finale e intermedia è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.

Queste opportunità sono operative a partire dall'Accordo siglato il 28 ottobre del 2004 in Conferenza Unificata che ha sancito la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della istruzione e della formazione (v. punto 4).

Il decreto interministeriale (Ministeri dell'istruzione e del lavoro) n. 86 del 2004 ha poi previsto, in relazione al sopra citato Accordo, l'approvazione di due modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dalla FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

Altro tassello significativo per favorire i passaggi tra sistemi è l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 2004, la quale riguarda il passaggio dal sistema della FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, abolendo l'esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal sopracitato decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l'ammissione alla frequenza di una determinata classe dell'istituto a cui abbia fatto richiesta.

Recentemente, con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005, è stato introdotto in Italia il libretto formativo, come strumento di registrazione delle esperienze di studio e lavoro. Titolare del libretto formativo è il soggetto, unico responsabile del suo aggiornamento, mentre a rilasciare il libretto sono le Regioni e Province che tuttavia possono delegare anche altri soggetti. Nel 2006 il Libretto Formativo è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni e con modalità di applicazione differenziate a livello territoriale ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine del 2006 si è considerata la opportunità di una più capillare diffusione e della messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno. Sono ancora in fase di discussione due aspetti: le modalità di compilazione e la natura della struttura deputata a certificare tale libretto e supportare la persona nella compilazione.

In ultimo, riguardo alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l'acquisizione della qualifica alla fine del III anno dei percorsi rende possibile l'iscrizione al IV anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi e solo per alcune figure professionali; rende possibile l'iscrizione al III o IV anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali). Inoltre con la qualifica professionale di I livello è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma (cfr. cap.5) o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani over 18 anni). Attraverso l'accertamento delle competenze in entrata è inoltre possibile iscriversi ai percorsi degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) (cfr. cap.5).

Per quanto riguarda l'apprendistato per i minorenni, la qualifica viene rilasciata dall'impresa alla scadenza del contratto. La Formazione esterna per apprendisti prevede, come già detto, il raggiungimento di determinati livelli di competenza in seguito alla frequenza dei moduli di 120 ore annue sulle competenze di base. Il Decreto n.152/2001, come abbiamo visto precedentemente, stabilisce che alla fine del percorso di apprendistato, le competenze di base acquisite dagli allievi

dovranno essere accertate con prove di verifica riconosciute a livello nazionale. Queste prove, attraverso indicatori relativi a scale internazionali, verificano il raggiungimento di determinati obiettivi formativi in quattro aree di competenza : lingua italiana (riferimento al livello 3 della scala IALS-IALS-*International Adult Literacy Survey- Second International Adult Literacy Survey*); matematica (riferimento al livello 3 della scala ALL-*Adult Literacy Lifeskills survey*); lingua straniera (riferimento al livello 2 della scala ALTE-*Association of Language Testers in Europe*) ; informatica (riferimento ai moduli della ECDL -*European Computer Driving Licence*). Le prove per l'italiano e la matematica sono state elaborate dall'ISFOL nel 2001; quelle per la lingua straniera e l'informatica sono disponibili presso gli enti certificatori diffusi nel territorio e le spese relative sono a carico della Regione.

4.2.5 Orientamento e servizi di consulenza

Le principali strutture deputate a orientare giovani e adulti nel mercato del lavoro, anche indirizzandoli verso gli enti per gli interventi di formazione professionale, sono i Servizi per l'impiego territoriali. Si tratta di strutture che sono organizzate a livello provinciale con una pluralità di sedi locali, che operano nell'ambito di politiche attive del lavoro definite a livello regionale. I Servizi per l'impiego svolgono funzioni di accoglienza, informazione, orientamento alle opportunità formative e lavorative presenti sul territorio e di tutorato per i giovani in diritto-dovere non iscritti ad alcun percorso. Il ruolo dei Servizi per l'impiego è infatti particolarmente rilevante nel caso dei giovani in diritto-dovere: i Servizi contribuiscono infatti alla gestione dell'anagrafe dei giovani in merito al loro stato formativo e attivano servizi di informazione, orientamento e tutoraggio al fine di controllare il fenomeno della dispersione. Le anagrafi al momento si stanno ulteriormente ampliando anche se il processo appare ancora lento e disomogeneo dal punto di vista territoriale.

Accanto ai Servizi per l'impiego, presso molte strutture di formazione professionale è attivo un servizio di orientamento permanente che aiuta i giovani a formulare la scelta sul percorso da seguire, a riorientarli nel caso volessero cambiare corso e a supportarli nella fase di inserimento nel mercato del lavoro.

Altri centri di orientamento sono organizzati dai Comuni e dalle Provincie.

L'orientamento e l'accompagnamento al lavoro è anche presente nel curriculum dei percorsi triennali e viene svolto da docenti/orientatori: l'orientamento è presente, con specifiche ore ad esso dedicate, durante tutto il percorso, al fine di rilevare eventuali difficoltà del giovane dettate da una scelta formativa iniziale rivelatasi inadatta, al fine di prevenire l'abbandono delle attività formative. Al terzo anno dei percorsi è dedicato inoltre un monte orario specifico all'accompagnamento al lavoro che consiste nell'offrire al giovane in uscita dai percorsi un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate ad affrontare le strategie di ricerca attiva del lavoro, ad acquisire le corrette modalità di presentazione ad un colloquio e a redigere un buon curriculum vitae.

4.2.6 Formatori

I formatori della formazione professionale regionale sono dipendenti o collaboratori degli enti locali (nel caso di strutture formative di proprietà delle amministrazioni pubbliche) o dei centri di formazione privati. Esiste un albo regionale, ma mancano canali formali per l'accesso al ruolo. L'incarico è affidato per chiamata e selezione o per appartenenza ad un albo.

I docenti dei percorsi triennali erogati dalle scuole sono quelli scolastici reclutati dallo Stato attraverso le sue specifiche modalità (cfr. cap. 4.6).

Prima del decreto sugli standard di accreditamento delle strutture, in particolare quello degli enti che realizzano percorsi triennali di leFP in cui si assolve l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione (v. punto 4) , potevano insegnare negli enti persone esperte nel campo

professionale relativo alla qualifica del corso e persone con il diploma di scuola secondaria superiore e laurea. Oggi, il decreto del 29 novembre 2007 sull'accREDITAMENTO delle strutture per i percorsi dell'obbligo di istruzione prevede (art. 2, comma d) *che i docenti siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza, o, almeno, di un diploma di scuola superiore e di una esperienza quinquennale.*

Nel contratto collettivo di categoria sono definite le funzioni professionali in rapporto alle esigenze di flessibilità del sistema della formazione professionale. Con il termine "formatori" si fa riferimento non solo ai docenti, ma anche ai tutor formativi, ai quali sono affidati normalmente compiti di presidio dell'aula.

La formazione dei formatori è affidata alle Regioni ma è spesso realizzata con risorse proprie anche direttamente dall'ente formativo che organizza seminari, corsi (anche a distanza) e convegni su tematiche specifiche che rispondono ai fabbisogni professionali della classe docente.

Per quanto riguarda l'apprendistato, l'azienda deve individuare la figura del tutor aziendale come principale responsabile del percorso di apprendimento sul lavoro. Il tutor aziendale deve possedere determinati requisiti. È individuato dal datore di lavoro tra persone con un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato; deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività d'impresa. Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

I docenti dei percorsi formativi esterni all'azienda dell'apprendista (120/240 ore di formazione), lavorano presso gli enti di formazione professionale accreditati (vedi punto 4.6).

4.2.7 Dati statistici

Numero di allievi iscritti ai percorsi triennali gestiti dalle agenzie formative e dalle scuole (a.s.f. 2004-2005/2007-2008)

a.s.f.	n. allievi
2004/2005	72.034
2005/2006	96.580
2006/2007	117.481
2007/2008	130.431

Fonte- ISFOL Area POFIP- *Le misure per il successo formativo. VIII Rapporto di Monitoraggio del diritto-dovere*, 2009.

Stato formativo dei giovani 14-17enni (a.s.f. 2007-2008)

Percorso educativo	V.A.	V %
Iscritti a scuola	2.080.148	88,7
Iscritti alle agenzie formative	102.297	4,4
Con contratto di apprendistato	41.028	1,7
Nessun percorso	121.070	5,2

Totale	2.344.543	100,0
--------	-----------	-------

Fonte: Elaborazioni Isfol su dati MIUR, dati regionali, dati Istat - *Le misure per il successo formativo. VIII Rapporto di Monitoraggio ISFOL sul diritto-dovere*, 2009

5. ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE

5.1 Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

L'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e il seguente regolamento di attuazione adottato con decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 hanno istituito, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Il sistema, ha lo scopo di accelerare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di riqualificare chi è già in possesso di un'esperienza lavorativa. Ciò avviene attraverso percorsi che hanno l'obiettivo di far conseguire a giovani e adulti, occupati e non occupati, conoscenze culturali più specifiche e una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 631) ha previsto la riorganizzazione del sistema IFTS, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica. Inoltre, con la L.40/2007 il sistema IFTS è stato ridefinito in 'Istituti tecnici superiori', prevedendone la confluenza nei poli tecnico-professionali costituiti da istituti tecnici, istituti professionali, strutture della formazione professionale accreditate e ,appunto, istituti tecnici superiori.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ha adottato le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori.

La recente riorganizzazione prevede le seguenti tipologie di intervento: l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e l'offerta formativa riguardante i percorsi IFTS.

Dal DPCM è prevista la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo: un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; un'impresa nel settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; un dipartimento scientifico o altro organismo nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente locale (comune, provincia, comunità montana, ecc).

I corsi IFTS sono gratuiti in quanto cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

5.1.1 Condizioni di ammissione

Ai corsi degli ITS e ai percorsi IFTS vengono ammessi giovani e adulti, occupati e non occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre, ai percorsi IFTS possono accedere anche coloro che sono in possesso di un diploma professionale di tecnico, coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, e coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

5.1.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

Ai corsi organizzati dagli ITS e ai percorsi IFTS accedono giovani e adulti. I corsi non sono organizzati in base a gruppi di età. I corsi nell'ambito degli ITS hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore e, per particolari figure, possono avere una durata superiore fino a un massimo di 6 semestri, mentre i percorsi IFTS prevedono una durata di due semestri per un totale di 800/1000 ore. I percorsi IFTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile.

5.1.3 Curricolo

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS) è articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato.

I curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche

I corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori hanno lo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale in riferimento a sei aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, e tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I percorsi IFTS, invece, sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa.

In entrambi i percorsi, ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati ai lavoratori occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per il 30 % della durata del monte ore complessivo dei corsi.

5.1.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione

I corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori, ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'istituto tecnico o professionale (ente di riferimento dell'ITS), si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

I percorsi IFTS, invece, ai fini del rilascio della certificazione da parte delle Regioni, si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite condotte da commissioni d'esame composte come sopra. Inoltre, le Regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni e le indicazioni generali sia per la verifica finale delle competenze acquisite sia per la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

I percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, mentre i percorsi IFTS programmati dalle Regioni sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; entrambi costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Per credito formativo acquisito in entrambi i percorsi (ITS e IFTS) si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, considerando le caratteristiche del nuovo percorso. Il riconoscimento dei crediti opera: al momento dell'accesso ai percorsi, all'interno dei percorsi, per abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi del Sistema di istruzione e formazione post-secondaria non superiore, e all'esterno dei percorsi (per facilitare il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, nell'università o in altri sistemi formativi).

5.1.5 Orientamento e servizi di consulenza

Entrambi i tipi di percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale.

5.1.6 Insegnanti e formatori

Per entrambi i percorsi, i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni.

5.1.7 Dati statistici

Corsi finanziati dal 2000 al 2009, suddivisi per settore economico, nell'ambito dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Settore	N. corsi
Agricoltura	275
Ambiente	361
Assicurativo finanziario*	25
Beni Culturali	261
Edilizia	155
ICT	678
Manifatture	712
Trasporti	235
Turismo	526
Altro	372
Totale	3600

*Le 9 figure facenti parte di questo settore sono state approvate dalla Conferenza unificata il 25 novembre 2004. Vengono quindi utilizzate da quel momento in poi all'interno delle programmazioni regionali.

Fonte: Servizio IFTS - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-Indire).

5.2 Formazione professionale iniziale di secondo livello

Le *attività di formazione professionale di secondo livello* sono rivolte a giovani che, come requisito d'ingresso, abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o la qualifica di I livello dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (cap. 4). Si tratta dunque di giovani che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale (ex L. 296/2006). I corsi di II livello, che qualificano e specializzano rispetto ad una figura professionale di riferimento, prevedono una frequenza a tempo pieno nell'ente formativo accreditato che li gestisce e prevedono obbligatoriamente lo svolgimento dello *stage*.

Va inoltre citata, per questo segmento educativo, anche la formazione per l'apprendistato professionalizzante, che prevede formazione esterna (120 ore annue) o interna alla azienda e quella

relativa all'apprendistato per l'acquisizione di un titolo di studio superiore; per questa combinazione di lavoro/formazione l'apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a "causa mista". Le informazioni sull'apprendistato e la formazione ad esso connessa si trovano nella apposita scheda. La formazione esterna è demandata alle Regioni.

La competenza a istituire i corsi post diploma/post qualifica è delle Regioni, che li programmano istituendo bandi regionali/provinciali e mirano a formare figure professionali con un alto grado di specializzazione che risponda ai fabbisogni professionali del territorio. Rilasciano per questo il diploma di qualifica superiore o, nei casi di corsi di breve durata, l'attestato di frequenza.

I corsi sono finanziati per la maggior parte dalle Regioni con il Fondo Sociale Europeo e risultano quindi gratuiti per l'utenza.

5.2.1 Condizioni di ammissione

L'ammissione è generalmente a numero chiuso, poiché spesso la domanda è superiore all'offerta di posti disponibili. Per questo è prevista una selezione d'ingresso basata su test o colloqui; talora sono richiesti ulteriori requisiti specifici (ad es. un determinato diploma di scuola superiore) per la partecipazione ad un corso.

Si tratta di corsi a tempo pieno, al termine dei quali i giovani conseguono una qualifica di II livello. Particolare rilevanza riveste, in questi percorsi, la partecipazione ad esperienze di *stage* in impresa.

Tutte le informazioni sui corsi attivi e sulle modalità di accesso possono essere richieste agli Assessorati alla formazione professionale di Regioni e Province, alle Agenzie regionali del lavoro, ai Centri per l'impiego e presso gli Sportelli di Orientamento.

Di solito gli enti organizzatori pubblicano sulla stampa nazionale o locale un bando di partecipazione per specificare tutte le informazioni relative ai corsi: requisiti di ammissione, documenti richiesti per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda, indennità di frequenza e figura professionale in uscita.

Vi possono partecipare stranieri che soggiornino nel territorio di svolgimento del corso e abbiano assolto la scuola obbligatoria in Italia o nel paese di origine.

5.2.2 Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici

L'attività di formazione professionale di II livello è rivolta a persone in possesso di diploma di scuola media superiore o di qualifica di I livello e prevede percorsi di durata variabile, dalle 400 alle 1200 ore.

I corsi di secondo livello sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e, solo raramente, biennale, e sono caratterizzati da una elevata progettualità in relazione ai fabbisogni specifici del sistema produttivo locale. Il monte ore viene definito dalla Regione in base al profilo della figura professionale in uscita, rispondente ai fabbisogni professionali del sistema produttivo locale.

La calendarizzazione delle attività è diversificata a livello regionale e locale, viene definita dal singolo ente erogatore e può prevedere lezioni accorpate durante la settimana o distribuite nei mesi fino a coprire il monte ore totale.

È parte integrante e obbligatoria, vista la natura professionalizzante dei corsi, lo *stage* organizzato attraverso le aziende che preventivamente dovrebbero aderire al progetto e accogliere i corsisti. Sono previsti anche moduli di FAD (Formazione a distanza).

In genere è previsto, in base ai finanziamenti, un numero massimo di corsisti (ad es. 20-23) e un numero minimo (12) sotto il quale il corso non può essere avviato o, se avviato e in seguito ridotto per l'abbandono dei corsisti, deve essere chiuso.

5.2.3 Curricolo

Il curriculum non è definito a livello nazionale ma a livello regionale e locale, visto che i corsi devono necessariamente rispondere ai fabbisogni del territorio e delle aziende.

Il curriculum viene quindi elaborato dagli enti di formazione che erogano i corsi in base alla figura di riferimento e alle competenze professionali che essa richiede. Tali competenze sono in genere suddivise in competenze di base, trasversali e professionali. Alle prime rispondono le aree di competenza in lingua italiana/straniera, l'area matematica e tecnologica e a quella informatica. Le competenze trasversali si riferiscono in genere al *saper lavorare in gruppo*, *saper risolvere problemi*, *avere spirito di iniziativa* e *saper comunicare* e che sono essenziali per qualunque tipo di figura professionale. Le competenze professionali si riferiscono alle conoscenze/competenze per svolgere l'attività professionale propria della figura di riferimento. Queste vengono rafforzate durante lo *stage* che ha natura applicativa e formativa. Durante il tirocinio il *tutor* di stage coordina l'attività e sostiene il *tutor di stage* dell'azienda a progettare il percorso di apprendimento sul luogo di lavoro.

I docenti sono quelli della struttura accreditata a svolgere questa tipologia di formazione. Sono docenti dipendenti dell'ente e spesso anche docenti scelti tra gli esperti della materia e delle professioni.

Oltre alle lezioni frontali e seminariali, le metodologie didattiche più diffuse sono soprattutto quelle di tipo attivo e multidisciplinare per trasmettere contenuti teorici e teorico/pratici, ma anche per mettere in pratica acquisizioni atteggiamenti e dinamiche relazionali in contesti lavorativi specifici.

I materiali usati sono per lo più dispense del docente.

5.2.4 Valutazione, passaggio di classe e certificazione

La valutazione può essere in itinere (formativa), realizzata attraverso le tradizionali modalità di valutazione (questionari, prove scritte) alla fine di uno o più moduli di apprendimento; viene poi realizzata alla fine del corso (sommativa) a seguito dell'esame finale svolto in presenza, oltre che dei docenti designati dall'ente formativo, anche dei rappresentanti del mondo delle professioni (esperti e sindacalisti), e della Regione.

Si è ammessi all'esame solo se la frequenza alle attività formative risulta di almeno 2/3 del monte ore complessivo.

Viene rilasciato l'attestato di qualifica professionale valido per l'inserimento lavorativo o l'attestato di frequenza con la certificazione delle competenze acquisite. La votazione della valutazione di esame non è sempre obbligatoria.

Con tali percorsi si può accedere agli IFTS o all'apprendistato per il conseguimento di un diploma o di un titolo di alta formazione. Nulla vieta continuare verticalmente ogni tipo di formazione/istruzione superiore (si ricordi che all'università si accede tuttavia solo con il diploma di scuola secondaria superiore).

5.2.5 Orientamento e servizi di consulenza

Cfr. punto 4.5.

È frequente, anche in questi corsi, l'inserimento nel programma del modulo di accompagnamento al lavoro.

5.2.6 Insegnanti e formatori

Cfr. punto 4.6.

5.2.7 Dati statistici

Di seguito, si riportano i dati sui corsi /allievi riferiti alla formazione post diploma/post qualifica degli anni 2005/2006 e 2006/2007, rilevati tramite le Regioni dall'ISFOL in base alla l. 845/1978.

Dati sul numero di corsi e allievi relativi alle attività di formazione di II livello (2005/2006-2006/2007)

Annualità	N. corsi	N. allievi
2005/2006	1.964	32.849
2006/2007	2.304	38.856

Fonte: Isfol - Rilevazione ai sensi della L. n. 845/78 (art. 20)

Scheda apprendistato

L'*apprendistato* è un contratto di lavoro a causa mista che ha l'obiettivo di far conseguire a un giovane una qualifica professionale. Tale istituto, ridefinito con la L. n. 196/97, è stato riformato dalla l. n.30/03 e dal relativo dlgs.276/03. Sono previste tre tipologie di apprendistato:

- apprendistato per il diritto-dovere all'istruzione e formazione: possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età. Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (trattato nel cap. 4);
- apprendistato professionalizzante: possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. I contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto che, comunque, non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. Viene, inoltre, prevista una quota di formazione dei giovani, sia interna che esterna (mentre la vecchia L. n. 196/97 prevedeva la formazione esterna obbligatoria di 120 ore annue di tipo professionalizzante);
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: per il conseguimento di un titolo di studio secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione e per gli IFTS possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

Per tutte le tipologie di apprendistato la definizione dei profili formativi è demandata alle Regioni e alle istituzioni coinvolte (Ministeri, parti sociali, università, in base alla tipologia di apprendistato). Al contratto di lavoro deve essere allegato il Piano Formativo Individuale dell'apprendista il quale è il documento contenente la programmazione dell'attività formativa che verrà svolta dall'apprendista per tutta la durata del contratto. Deve, inoltre, essere presente un tutor che abbia la formazione e le competenze adeguate per seguire il percorso del giovane all'interno dell'azienda.

Nel 2007, si rileva in Italia il più alto numero di occupati in apprendistato: 638.807 unità⁴, di questi la maggioranza assoluta (circa l'84%) con contratto di apprendistato professionalizzante (decreto legislativo 276/2003) o comunque per giovani over 18 (secondo la vecchia L. n. 196/97), lì dove le Regioni non hanno ancora regolamentato secondo la nuova legge. La quota di giovani che nel 2007 risultano inseriti in corsi di formazione pubblica si attesta, in crescita rispetto all'anno precedente, a 124.262 giovani, pari al 20,7% di occupati.

Relativamente alla terza tipologia di apprendistato (il cosiddetto *apprendistato alto*) che rappresenta la vera novità per l'Italia, sono state avviate delle sperimentazioni promosse e finanziate dal Ministero del lavoro in partnership con alcune Regioni. La sperimentazione ha coinvolto complessivamente un migliaio di apprendisti e ha consentito di avviare la seguente offerta formativa: 49 corsi per l'acquisizione di titoli di Master universitari; 7 corsi per l'acquisizione di certificazioni IFTS; 2 corsi di alta formazione post-diploma; 2 corsi di laurea finanziati per diverse annualità; 44 inserimenti individuali in percorsi finalizzati all'acquisizione di titoli IFTS, di laurea (acquisizione di 60 crediti), di master universitari.

⁴ ISFOL, *Apprendistato: un sistema plurale. X Rapporto di monitoraggio*, 2009. I dati qui proposti hanno come fonte questo Rapporto.

6. ISTRUZIONE SUPERIORE

Le disposizioni legislative in vigore per l'istruzione superiore in Italia fanno riferimento all'articolo 33 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto delle università e delle accademie ad agire in maniera autonoma, entro i limiti previsti dalla legge. Le organizzazioni sia pubbliche che private hanno il diritto di istituire scuole e istituti. Inoltre, l'istruzione superiore può essere offerta sia da istituti statali che da istituti che non dipendono dallo Stato.

In Italia, l'istruzione superiore è stata interessata da un processo di riforma, che ha inteso avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo delineato dagli accordi comunitari (da quello della Sorbona del 1998 a quello di Bergen del 2005), e che ha portato all'articolazione di un sistema distinto in tre settori: istruzione superiore universitaria, istruzione superiore non universitaria, offerta dall'Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam), e altri percorsi offerti da istituti di istruzione superiore non universitaria (Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS, che afferisce a questo terzo settore, è stato trattato separatamente al cap.5).

La gestione dell'università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità. Le università hanno adottato i nuovi statuti dell'autonomia, che definiscono gli organi di governo dell'ateneo e le strutture didattiche e di ricerca. Le accademie e gli istituti afferenti all'Afam sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Il Regolamento n.509 del 3 novembre 1999, che costituisce la carta fondamentale dell'autonomia universitaria, ha definito la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari. La realizzazione della riforma dei corsi è iniziata gradualmente dall'anno accademico 2001/2002, per cui i vecchi corsi hanno continuato a esistere e, in alcuni pochi casi ancora si possono trovare attivi, fino al loro progressivo esaurimento.

La riforma prevede una nuova articolazione dei corsi per l'ottenimento dei relativi titoli di primo e secondo ciclo: corsi di Laurea (L), di durata triennale (primo ciclo); corsi di Laurea specialistica/magistrale, di durata biennale (secondo ciclo); corsi di Diploma di specializzazione di primo livello, di durata variabile (secondo ciclo), e corso di Master universitario di primo livello, di durata annuale (secondo ciclo). Il terzo ciclo offre corsi di Dottorato di ricerca, di durata triennale.

La riforma (Regolamento n.509 del 1999) ha introdotto, inoltre, i crediti formativi universitari (CFU), che rappresentano la quantità di lavoro svolto dagli studenti: ad un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Nell'attuale fase di revisione della riforma del 1999, sono state definite a livello nazionale le nuove classi delle lauree a cui devono fare riferimento tutti gli atenei: 43 classi di Laurea (L) e 100 classi di Laurea magistrale/specialistica (DM 16 marzo 2007). Attualmente, una lista completa delle classi di Laurea e di Laurea specialistica/magistrale è accessibile dalla banca dati nazionale aggiornata costantemente e consultabile su <http://off.miur.it>. Una classe raggruppa alcuni corsi di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale, che le Università sono libere di attivare in base a vari fattori. Per ogni corso di studio esiste un piano di studi, fissato da ogni singola facoltà nel proprio Statuto, che prevede le materie obbligatorie, il numero di esami che ogni studente dovrà sostenere, l'ordine con il quale gli esami devono essere sostenuti e propone gli insegnamenti complementari tra i quali lo studente potrà optare per completare il proprio piano di studi. Ogni singolo corso può avere durata annuale o semestrale, può essere monodisciplinare o integrato, in base a quanto deciso dal *Consiglio di facoltà*. Il corso integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti. Lo studente

finisce il proprio corso di studi quando ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, ha ottenuto il numero di crediti previsti e discusso in sede di esame la tesi finale.

Complessivamente l'attività didattica comprende un certo numero di ore di insegnamento, di cui una parte può essere strutturata in lezioni teoriche e una parte in seminari, laboratori, esercitazioni pratiche, tirocini e attività di studio guidate.

ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA

L'istruzione superiore non universitaria è regolamentata dalla legge 21 dicembre 1999, n.508, che è stata attuata con il DPR n.212 del 2005, un regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). È impartita in istituti che hanno proprie strutture, ordinamenti e organizzazioni e che, in generale, possono essere distinti in:

- istituti che afferiscono all'Afam: 20 Accademie di belle arti statali e 26 legalmente riconosciute, 4 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), l'Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico", 54 Conservatori di musica, 21 Istituti musicali pareggiati, l'Accademia nazionale di danza;
- altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria: Scuola nazionale di Cinema (Roma), Istituto centrale del restauro (Roma), Scuola di restauro del Mosaico (gestita dalla Soprintendenza ai beni Ambientali Architettonici di Ravenna con l'Istituto centrale del restauro di Roma), Scuola dell'Opificio delle pietre dure (Firenze), Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica (17 sedi sul territorio nazionale), Accademie militari, Istituti superiori di Scienze Religiose, Istituto centrale per la patologia del libro 'Alfonso Gallo' (organo del Ministero per i beni e le attività culturali con sede a Roma), Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari (supportata dal Fondo Sociale Europeo, con sede a Spoleto).

Solo le università e gli istituti Afam rilasciano titoli aventi valore legale; gli altri istituti di istruzione superiore non universitaria non rilasciano titoli avente valore legale equiparati alle lauree, pertanto non vengono trattati in questo capitolo.

In base alla legge 508/1999 e in base al DPR 212/2005, che ha definito i nuovi titoli accademici e gli ordinamenti dell'Afam, gli istituti che vi afferiscono possono istituire corsi di studio organizzati su tre cicli. Il primo ciclo prevede corsi della durata di 3 anni per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello, il secondo ciclo prevede corsi biennali per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello, corsi annuali per il conseguimento del Diploma di perfezionamento o Master e corsi di durata variabile per il Diploma accademico di specializzazione; è, infine, previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

I Decreti Ministeriali n.482 e n.483 del 22 gennaio 2008 definiscono rispettivamente i nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica.

Le *Accademie di belle arti* (istituti superiori di istruzione artistica) offrono corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

Gli *Istituti Superiori per le Industrie Artistiche* – ISIA sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica).

L'*Accademia Nazionale d'Arte Drammatica* di Roma offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico.

L'*Accademia Nazionale di Danza* (istituto superiore di istruzione artistica) offre una formazione a danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza.

I *Conservatori di Musica*: istituti di istruzione artistica che hanno per fine l'istruzione musicale.

Gli altri corsi di istruzione superiore non universitaria offrono specializzazioni professionali in campi molto diversi tra loro, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di mediatori linguistici (solo i titoli rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici – SSML, che formano interpreti e traduttori, rilasciano titoli aventi valore legale equipollenti alle lauree) e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza. I corsi sono organizzati in lezioni teoriche che si alternano, secondo modalità ed orari propri di ogni istituzione, a esercitazioni pratiche e di laboratorio. Nel 2005 (DPR n.212) è stato introdotto il CA (credito accademico) con le stesse caratteristiche del CFU (credito formativo universitario).

6.1 Condizioni di ammissione

Istruzione superiore universitaria

Con la riforma, per essere ammessi a un corso di laurea, è necessario essere in possesso di un diploma di fine studi secondari superiori o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I due decreti ministeriali in materia di autonomia didattica (DM 509/1999 e DM 270/2004) stabiliscono che i regolamenti didattici delle singole università devono richiedere anche il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e a tal fine gli stessi regolamenti devono definire le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica.

Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica/magistrale occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, oppure di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Istruzione superiore non universitaria

Si accede ai corsi Afam con un diploma di istruzione secondaria superiore (per l'ottenimento del Diploma accademico di primo livello). Inoltre, si richiede il possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale, che si svolge nell'ambito di attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Per ottenere il Diploma accademico di secondo livello, il Diploma accademico di specializzazione e il Diploma di perfezionamento o master, è necessario essere in possesso della Laurea (L) o del Diploma accademico di primo livello.

Agli altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria si accede dopo il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e dopo aver sostenuto gli esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e viene definito annualmente. In alcuni casi, è possibile non sostenere gli esami di ammissione, in quanto i requisiti sono già posseduti grazie alla formazione precedente.

6.2 Contributi e sostegno finanziario per gli studenti

Istruzione superiore universitaria

Tutti gli studenti devono pagare le tasse di iscrizione, il cui ammontare è in relazione al reddito e al patrimonio familiare, e la tassa regionale per il diritto allo studio istituita dalla legge n.549 del 1995 e finalizzata al conferimento di borse di studio e prestiti d'onore. Ogni università ha la possibilità di stabilire autonomamente il numero di studenti da esentare dal pagamento delle tasse, in rapporto al loro merito e reddito. Inoltre, sono previsti aiuti finanziari sotto forma di borse di studio o prestiti d'onore o sotto forma di servizi agli studenti, come mensa e alloggio.

In genere i libri e il materiale didattico sono a carico degli studenti.

Istruzione superiore non universitaria

L'iscrizione non è gratuita e, in genere, l'ammontare delle tasse è stabilito dal singolo istituto.

Lo Stato garantisce aiuti finanziari sotto forma di borse di studio, anche se in numero esiguo. Sono, inoltre, dispensate dal pagamento delle tasse scolastiche alcune categorie "deboli".

Per quanto riguarda i libri di testo, in genere essi sono a carico degli studenti, mentre il costo del materiale delle esercitazioni e dei saggi grava sul bilancio dell'istituto.

6.3 Organizzazione dell'anno accademico

Generalmente, l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma di fatto sono le singole facoltà a definire l'articolazione dell'anno accademico. La legislazione nazionale in materia di autonomia delle università stabilisce che i regolamenti didattici degli Atenei e dei corsi di studio disciplinano l'organizzazione di tutte le attività didattiche; questi regolamenti definiscono, ad esempio, le procedure per lo svolgimento degli esami.

6.4 Valutazione, progressione e certificazione

Istruzione superiore universitaria

Ogni insegnamento incluso nel piano di studi implica il superamento di un esame, detto *esame di profitto*. Tali esami possono essere costituiti anche da prove scritte e pratiche, oltre che orali. La valutazione del candidato è espressa in trentesimi e il voto minimo per superare un esame è 18/30.

Entro certi limiti, gli studenti sono liberi di presentarsi agli esami quando lo ritengono opportuno e, qualora non superino l'esame, possono ripresentarsi a tutte le successive sessioni d'esame. Ciò significa che la durata totale degli studi viene in genere prolungata.

In base alla riforma (Regolamento n.509/1999), le università rilasciano i seguenti titoli di studio:

- Laurea (titolo di I ciclo): si consegue al termine di un corso triennale (180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (titolo di II ciclo): si consegue al termine di un corso biennale (120 crediti);
- Master universitario di primo livello (titolo di II ciclo): si ottiene dopo un corso di durata annuale (60 crediti formativi universitari);
- Diploma di specializzazione di primo livello (titolo di II ciclo), di durata variabile;
- Dottorato di ricerca (titolo di III ciclo), si consegue al termine di un corso triennale.

Per il conseguimento del diploma di Laurea e del diploma di Laurea specialistica/magistrale, gli studenti devono discutere davanti alla Commissione d'esame una relazione scritta, in base a quanto stabilito dal Regolamento di ateneo. Il voto finale tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami precedenti e della qualità della tesi. Il voto minimo per ottenere il diploma finale è 66/110. Il voto massimo è il 110 (e lode).

Istruzione superiore non universitaria

Ogni istituzione, attraverso i rispettivi regolamenti didattici, stabilisce i criteri di valutazione, sia continua che finale. I docenti hanno un ruolo centrale nella valutazione.

In base alla riforma, le istituzioni Afam rilasciano i seguenti titoli di studio: Diploma accademico di I livello conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 180 crediti accademici (3 anni) e Diploma accademico di II livello, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 120 crediti accademici (2 anni); Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del relativo corso; non è stabilito un numero minimo di crediti accademici; e, infine, Diploma di perfezionamento o Master, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 60 crediti accademici (almeno 1 anno).

Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti, considerando che ad un anno corrispondono, di norma 60 crediti accademici.

6.5 Orientamento

Istruzione superiore universitaria

L'orientamento degli studi universitari è attualmente basato su quattro fasi essenziali: una prima fase in cui l'attività di orientamento si svolge a livello di scuole secondarie superiori e si concretizza con la prescrizione all'Università; una seconda fase, al momento dell'iscrizione, di accoglienza presso le Università, con il supporto di docenti, tutor e studenti; una terza fase che prevede iniziative di affiancamento didattico per la progressione negli indirizzi di studio prescelti, sostegno per cambi di facoltà e per stage formativi; una quarta fase che prevede iniziative di orientamento professionale per approfondire la conoscenza degli sbocchi lavorativi.

Con il DM n.509/1999, infine, l'orientamento è stato incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo.

Istruzione superiore non universitaria

Non è possibile dare una descrizione unica delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

6.6 Personale accademico

Istruzione superiore universitaria

Dopo un intenso dibattito all'interno degli atenei, è entrata in vigore la Legge 4 novembre 2005, n.230 che riordina la docenza universitaria. Alcune caratteristiche principali sono: l'introduzione di un nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari che prevede un'idoneità nazionale come presupposto per la chiamata da parte delle università; introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato; la possibilità di passaggio a professore associato per i ricercatori; convenzioni di ricerca con imprese o enti stranieri, ecc.

Le categorie del personale docente dell'istruzione superiore sono i professori di ruolo, che si distinguono in *professori di prima fascia* (o *ordinari*) e *professori di seconda fascia* (o *associati*), i ricercatori, i *professori a contratto*, collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua, e lettori in scambio. Ai docenti universitari, in particolare di *prima e seconda fascia*, è stato sempre garantito uno stato giuridico particolare, a garanzia della libertà di insegnamento, per cui sono inamovibili e godono della più ampia libertà didattica e di ricerca, ma hanno il dovere di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annue per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea.

All'atto della nomina i professori ordinari conseguono la qualifica di professore straordinario per la durata di tre anni accademici. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati e i ricercatori sono sottoposti a un giudizio di conferma.

Ciascun professore e ricercatore può optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo parziale. Il primo è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività libero-professionale ma dà la possibilità di accedere alle cariche interne all'università, come, ad esempio, alla carica di Rettore. Il secondo permette di svolgere attività professionali ma è incompatibile con funzioni e cariche universitarie.

Non c'è alcun obbligo di formazione in servizio per i docenti universitari.

Istruzione superiore non universitaria

Il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo si svolge con modalità peculiari in quanto soprattutto gli insegnamenti professionali sono affidati a personalità di chiara fama. Nello stesso tempo il personale ha uno stato giuridico che si differenzia sia da quello dell'istruzione dei gradi inferiori che da quello universitario.

6.7 Dati statistici

Popolazione studentesca universitaria – Anno accademico 2007-2008

	Totale	di cui donne
Studenti iscritti	1.809.192	57,0%
Studenti stranieri iscritti	51.803	59,0%
Studenti immatricolati al primo anno	307.426	55,9%
Studenti immatricolati stranieri	11.500	61,0%
Laureati (anno 2007)	299.026	57,5%

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>).

Docenti universitari – Anno accademico 2007-2008

Professori ordinari	18.929
Professori associati	18.256
Ricercatori	25.583
Totale	62.768

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>).

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) – Anno accademico 2008-2009

	Totale	di cui: donne
Studenti iscritti	70.631	38.463
Diplomati	10.023	5.704
Docenti	10.423	3.462

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>).

7. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Esistono due diversi ambiti in materia di educazione/istruzione degli adulti, uno (Istruzione degli Adulti – IdA), affidato alla responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), l'altro, relativo alla Formazione Professionale Continua (FPC) dei lavoratori adulti, di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali, delle parti sociali e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (MLPS).

7.1 Istruzione degli adulti

L'Istruzione degli adulti viene offerta dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e nell'ambito dei Corsi Serali presso le scuole secondarie di secondo grado.

7.1.1 Quadro politico e legislativo specifico

In base all'art. 5 della legge 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione dal rapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo di formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II grado, del diploma di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo di formazione nel caso di comprovate esigenze amministrative.

L'art. 6 della stessa legge stabilisce che i lavoratori, occupati o non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali assicurano l'offerta formativa articolata sul territorio in base a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.196. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può essere scelta autonomamente dal lavoratore oppure predisposta dall'azienda, attraverso piani formativi aziendali o territoriali concordati con le parti sociali. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

Con le Ordinanze ministeriali n. 455 "Educazione in età adulta – Istruzione e formazione" e n.456 "Educazione in età adulta – Istruzione e formazione nella scuola elementare e media" del luglio 1997, l'allora Ministero della Pubblica Istruzione ha profondamente rinnovato la struttura dell'offerta dei servizi, creando i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti da realizzare, di norma, presso i capoluoghi di provincia e, in ogni caso, laddove la domanda di formazione permanente degli adulti superi una determinata soglia.

Due circolari ministeriali (n.7809/1990 e n.305/1997) regolamentano l'organizzazione dei corsi serali

L'Accordo del 2 marzo 2000, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti e la conseguente direttiva n.22 del 6 febbraio 2001, per l'attuazione di tale accordo, hanno indicato gli obiettivi prioritari e hanno definito le tipologie degli interventi. Nell'Accordo suddetto si precisa che i Corsi Serali, insieme ai CTP, costituiscono 'un altro baricentro delle attività dell'EdA, in grado di fornire risposte alla domanda di cultura e di formazione di chi ha già il titolo dell'obbligo'.

La legge n.53/2003 di riforma della scuola ha inserito, tra i principi e i criteri direttivi che definiscono il sistema educativo di istruzione e formazione, quello dell'apprendimento in tutto l'arco della vita. Per la realizzazione di tale finalità la stessa legge ha previsto un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno anche degli interventi per l'educazione degli adulti.

Da ricordare che la conferenza unificata Stato-regioni (28 ottobre 2004) ha approvato un accordo per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi.

Attualmente, il sistema dell'istruzione degli adulti è in fase di riforma. Al riassetto ha dato impulso il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, che prevede la costituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). I centri avranno autonomia didattica e il riconoscimento di un proprio organico. Potranno erogare corsi per: il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado); acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione; il conseguimento del titolo della scuola secondaria di secondo grado; l'alfabetizzazione funzionale e l'alfabetizzazione degli immigrati. Il dimensionamento riguarda sia i corsi gestiti dai CTP, sia i corsi serali. Come evidenziato dalla recente Nota ministeriale del 22 aprile 2009, l'assetto organizzativo-didattico e gestionale dei CPIA è parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di secondo grado; gli interventi di revisione e di riordino previsti avranno effetto a partire dall'a.s. 2010/2011.

7.1.2 Distribuzione delle responsabilità

Il sistema generale dell'educazione degli adulti si articola nei seguenti livelli istituzionali:

Livello nazionale

Le funzioni relative all'integrazione dei sistemi vanno affidate a un comitato integrato, composto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Rappresentanza delle Regioni, degli Enti locali e dalle parti sociali. Tale comitato deve essere raccordato con il Comitato nazionale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS, al fine di assicurare la necessaria coerenza degli interventi di integrazione di sistema. Tali funzioni riguardano soprattutto l'individuazione delle priorità strategiche, la definizione degli indirizzi generali nonché delle risorse attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti.

Livello regionale

La pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti rientrano nelle competenze delle Regioni ai sensi dell'art.138 del D. Lgs. del 1998. Le Regioni istituiscono un Comitato regionale, costituito dagli Assessori regionali, dai Rappresentanti degli enti locali, dal rappresentante del Dipartimento regionale scolastico e dalle parti sociali, secondo modalità analoghe a quanto previsto a livello nazionale. Tale organismo individua gli interventi per la promozione dell'istruzione degli adulti, definisce i criteri per la realizzazione delle attività sul proprio territorio, a partire dalle conoscenze dei fabbisogni professionali e formativi locali, definisce il quadro delle risorse disponibili destinate al sistema integrato di istruzione degli adulti, definisce i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione. Inoltre, le Regioni promuovono il raccordo dei Piani di educazione degli adulti con le politiche di sviluppo ed occupazionali. Definisce, d'intesa con gli enti locali, i criteri per l'individuazione degli ambiti di riferimento territoriale relativamente alla costituzione dei Comitati locali e la dislocazione dei Centri territoriali.

Livello locale

La Provincia concorre con la Regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di istruzione degli adulti, predispone le linee generali per la programmazione territoriale, programma i servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale, collabora al monitoraggio del sistema di livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale.

I Comuni e le Comunità montane concorrono con la Regione e la Provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di istruzione degli adulti, provvedono al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio, programmano, d'intesa con i comitati locali, l'uso condiviso delle risorse disponibili, promuovono le iniziative nell'ambito dell'educazione degli adulti, concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità territoriali, promuovono la realizzazione e il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema, organizzano iniziative per l'informazione e l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità e infine istituiscono i Comitati locali.

I Comitati locali, costituiti dai Comuni e dalle Comunità montane, si occupano dell'offerta formativa integrata destinata agli adulti, programmando in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, le attività da realizzare sul proprio territorio, a partire dall'analisi dei fabbisogni professionali e formativi locali, formulando proposte per il complessivo calendario dell'offerta formativa, formulando proposte in merito all'istituzione dei Centri territoriali e alla relativa dislocazione. I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane e sono composti dai rappresentanti degli Uffici scolastici regionali, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità montane, delle parti sociali e da rappresentanze delle Agenzie formative operanti nel campo dell'educazione non formale.

7.1.3 Finanziamenti

Il sistema dell'istruzione degli adulti (CTP e corsi serali) viene sostenuto finanziariamente dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, da integrare eventualmente con altre risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. In particolare, per i CTP nessuna tassa è dovuta per l'iscrizione e la frequenza dei corsi (generalmente, non sono richieste tasse per i corsi formali, ovvero per i corsi che rilasciano un titolo di studio, mentre per i corsi brevi viene richiesta una quota di iscrizione. Tuttavia, la scelta di autofinanziarsi o meno è strettamente legata all'autonomia scolastica), mentre per i corsi serali è prescritta una tassa della stessa entità dei corrispondenti corsi diurni.

Data la sostanziale gratuità dei corsi, non sono previste forme particolari di aiuti finanziari ai frequentatori.

7.1.4 Programmi e enti che offrono la formazione

L'istruzione degli adulti nel sistema scolastico viene offerta dai Centri Territoriali Permanenti e dai Corsi serali. I CTP si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. I Corsi serali perseguono gli obiettivi di consolidamento delle competenze di base e di ampliamento delle stesse. I CTP coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, insieme con le altre agenzie formative; gli USR del MIUR istituiscono i Centri e, con il fine di favorire gli utenti, le attività possono essere dislocate in sedi diverse da quelle scolastiche. Ogni CTP è amministrativamente legato ad un'istituzione scolastica, e l'incarico di coordinatore del CTP viene conferito al Dirigente scolastico della scuola.

I corsi serali sono istituiti presso le scuole di secondo grado e prevedono percorsi flessibili che valorizzino l'esperienza di cui sono portatori gli studenti e articolazioni modulari che riguardano l'orario delle lezioni, il calendario scolastico e l'aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli.

Alle attività dei CTP possono accedere tutti gli adulti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (l'obbligo di istruzione è attualmente fissato a 16 anni) privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché quelli che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

Ai Corsi serali sono ammessi i possessori del titolo di scuola secondaria di primo grado; coloro che hanno compiuto studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); e coloro che hanno maturato esperienze in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali). Il riconoscimento dei titoli è automatico nella prima ipotesi, mentre nelle altre occorre una valutazione caso per caso, sulla base di specifici accertamenti. L'offerta formativa dei CTP si riferisce alle seguenti tipologie di corso erogate: corsi del primo ciclo di istruzione (corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale e corsi di scuola secondaria di I grado con esame di Stato – 150 ore); corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale, e corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale.

L'offerta dei Corsi serali appare notevolmente articolata. Gli indirizzi di studio più seguiti sono stati quelli degli istituti tecnici e quelli degli istituti professionali.

A livello di istruzione obbligatoria non si dà nessuna valutazione disciplinare né in corso di anno scolastico né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi, e di quello raggiunto.

Per quanto riguarda la certificazione, i CTP rilasciano: il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (al termine di corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di Stato); certificazioni/attestati di partecipazione ai corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e/o corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale; certificati con il riconoscimento dei crediti spendibili nei corsi serali presso istituti di secondo grado per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e/o diploma di qualifica.

Le scuole serali (istituti di istruzione secondaria di secondo grado che organizzano corsi serali) rilasciano: diplomi di istruzione secondaria superiore e diplomi di qualifica professionale.

7.1.5 Assicurazione di qualità

Presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato costituito un comitato tecnico nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta. Il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico nazionale, avvia il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.

7.1.6 Servizi di consulenza e orientamento

La direttiva n.455 del 1997 stabilisce che sono di competenza dei docenti, in collaborazione con gli altri operatori del centro, le attività di accoglienza e di ascolto, l'analisi dei bisogni dei singoli utenti, azioni di tutoraggio e di valutazione individuale.

7.1.7 Insegnanti e formatori

Nei CTP i docenti appartengono alle dotazioni organiche delle scuole statali di riferimento. L'organico di base di ogni CTP è composto da 5 docenti, distribuiti su 4 aree: area delle materie letterarie (2 docenti); area matematica (1 docente); area delle lingue straniere (1 docente); area tecnologica (1 docente). Nelle scuole serali l'organico dipende dalla tipologia dei corsi attivati. La funzione di tutoring viene realizzata da uno dei docenti del Consiglio di classe; in particolare, costituisce compito del tutor, ad esempio, l'aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento nel sistema scolastico.

7.1.8 Dati statistici

L'offerta formativa dei centri territoriali permanenti – Anno 2007/2008

Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	
n.corsi	2.102
n.iscritti	43.531

Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato – (150 ore)	
n.corsi	2.111
n.iscritti	42.310

Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale

n.corsi	4.152
n.iscritti	79.776

Corsi brevi, modulari, di alfabetizzazione funzionale

n.corsi	12.092
n.iscritti	232.802

Utenza dei Corsi serali

Corsi serali	Iscritti
Corsi erogati dai Centri Territoriali Permanenti	6.642
Corsi erogati da istituti di istruzione secondaria superiore suddivisi in:	77.509
Istituti tecnici	47.011
Istituti professionali	27.033
Licei	1.710
Altro	1.755

Fonte: Monitoraggio nazionale dell'offerta formativa per Adulti erogata dai Centri Territoriali Permanenti e dagli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado Gestori dei Corsi Serali per l'anno scolastico 2007/2008, realizzato dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica su incarico della Direzione Generale per

l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i Sistemi Formativi (dati statistici consultabili online sul portale IdA all'indirizzo www.indire.it/ida).

7.2 Formazione continua

7.2.1 Quadro politico e legislativo specifico

La nozione di formazione professionale continua affermata in Italia include tutte le attività a carattere formativo che costituiscono (o che permettono) percorsi di apprendimento di conoscenze e di competenze successivi alla formazione iniziale e distinti rispetto ad essa.

Negli ultimi anni si sono intensificati gli sforzi finalizzati a considerare la formazione continua come una componente fondamentale delle politiche di Lifelong learning, legata all'apprendimento come strategia per lo sviluppo di un'economia competitiva basata sulla conoscenza, ponendo al centro le persone sia come cittadini che come lavoratori. Tuttavia, manca ancora un quadro normativo completo e coerente.

Una legislazione specifica nel campo della formazione continua è stata avviata in Italia solo nei primi anni '90. Negli ultimi dieci anni si è poi manifestato un rilevante sviluppo nella legislazione, che si è tradotta nella impostazione di nuove politiche (Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua), la cui gestione è stata affidata alle parti sociali. Tali politiche, tuttavia, non sembrano essere riuscite a rispondere in modo adeguato alle richieste del mondo produttivo e del lavoro. Diverse iniziative mirate alla riforma del sistema e alla promozione del diritto all'apprendimento permanente sono da anni in discussione in Parlamento ma nessuna di esse è stata finora tradotta in legge dello Stato. Si discute, inoltre, ma con pochi risultati, sulla definizione di una strategia di intervento coordinata e integrata fra i diversi livelli economici e istituzionali interessati allo sviluppo del sistema (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali).

Alla base dell'avvio della legislazione vi sono tre importanti accordi, stipulati negli anni '90 fra governo e parti sociali:

- l'accordo tripartito del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro che ha definito l'assetto istituzionale del sistema della formazione continua e che ha posto le basi per il varo della legge nazionale n. 236/1993;
- l'accordo tripartito del 25 settembre 1996, sfociato nella legge n. 196/97 (cosiddetto "Pacchetto Treu"), che ha indicato gli obiettivi generali della riforma del sistema della formazione continua;
- l'accordo del 22 dicembre 1998, che ha specificato le caratteristiche del sistema.

Il primo importante intervento per lo sviluppo della formazione continua in Italia si è avuto grazie all'azione del FSE (Fondo Sociale Europeo), in particolare dell'Obiettivo 4 (programmazione 1994-1999). Sulla base dei primi risultati dell'esperienza del FSE, nel 1996 il Ministero del Lavoro insieme alle Regioni e alle parti sociali impostarono la sperimentazione di una politica nazionale sulla formazione continua, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 9 della legge n. 236/1993. Successivamente, vennero introdotte la legge n. 144/1999 e la legge n. 53/2000 (quest'ultima riconosce il diritto ai congedi formativi per i lavoratori), e i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua (istituiti con la legge n. 388/2000, modificata dall'articolo 48 della legge n. 289/2002).

Attualmente sono quindi coesistenti una politica nazionale di sostegno alla formazione continua, una politica impostata direttamente dalle parti sociali e una politica che recepisce gli orientamenti europei. All'interno di tali politiche sono state avviate diverse sperimentazioni ma l'unica legge che sostiene il

diritto all'apprendimento permanente e che prevede il congedo formativo per i lavoratori è la legge n. 53/2000.

Per quanto riguarda l'esigenza di pervenire al riconoscimento delle competenze acquisite sul luogo di lavoro, si tratta di un tema dibattuto da anni in Italia ma che ha ottenuto ancora scarsa considerazione da parte delle imprese. Ciò vale ad esempio per quanto riguarda l'introduzione del "libretto formativo del cittadino" (Decreto Legislativo n. 276/2003, attuativo della legge n. 30/2003), ossia del libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Il Decreto Ministeriale n. 174/2001 relativo alla certificazione delle competenze, nel recepire le conclusioni dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, ha formalizzato il Libretto Formativo definendolo strumento nel quale riportare sinteticamente le certificazioni delle competenze elaborate sulla base di standard minimi di omogeneità utilizzati su tutto il territorio nazionale. Dal disposto del citato DM n. 174/2001 (e a seguito dell'approvazione della Legge Costituzionale n. 3/2001), sono scaturiti vari approfondimenti ed accordi, tra i quali quello sottoscritto da Regioni e Parti Sociali del 1 agosto 2002 sugli standard nazionali di competenze e certificazione. L'obiettivo alla base di tale processo, è di realizzare un sistema nazionale di certificazione delle competenze basato sull'individuazione di standard omogenei di lettura dei diversi percorsi formativi, che nel rispetto del principio di sussidiarietà, conduca alla trasparenza ed alla trasferibilità delle competenze nell'ambito nazionale ed europeo.

Tuttavia, le indagini statistiche (ad esempio: CVTS3 oppure Isfol-INDACO) rilevano che due imprese su tre che offrono formazione ai propri dipendenti non utilizzano un sistema di valutazione. Lo strumento di valutazione utilizzato con maggior frequenza è la verifica dell'applicazione sul lavoro delle competenze acquisite, seguito dalla verifica dei miglioramenti nelle prestazioni operative, dai test per verificare le competenze acquisite, dall'esame/colloquio individuale e dal bilancio/analisi delle competenze, mentre solo in pochi casi si effettua una certificazione delle competenze acquisite.

7.2.2 Distribuzione delle responsabilità

Buona parte della spesa in formazione continua in Italia è a carico dei privati, siano essi le imprese o gli stessi lavoratori. La quota di investimento pubblico o a carico delle parti sociali è quindi limitata e incide poco sulle scelte private, che raramente sono aggregate su base settoriale.

La politica nazionale di sostegno alla formazione continua (leggi n. 236/1993 e n. 53/00) e quella orientata dal FSE (Fondo Sociale Europeo) sono di competenza: a) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (DGPOF, Direzione Generale Politiche per l'Orientamento e la Formazione), per quanto riguarda il coordinamento nazionale; b) delle amministrazioni regionali e delle provincie autonome nonché di quelle amministrazioni provinciali che sono titolari di delega (dalla regione, laddove prevista), per quanto riguarda l'attuazione e il coordinamento (comprese le scelte di finanziamento) a livello territoriale. Tuttavia un ruolo importante, quando si decide l'allocazione delle risorse a livello settoriale o territoriale, è sempre giocato anche dalle parti sociali (attraverso la partecipazione al Comitato di Indirizzo della legge n. 236/1993 e alle eventuali consultazioni a livello territoriale).

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua (che costituiscono una sorta di Sectoral Training Funds), sono invece gestiti direttamente (ed esclusivamente) dalle Parti sociali, con la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha anche competenze relative al monitoraggio degli interventi. I Fondi sono costituiti in forma associativa mediante accordo

interconfederale sottoscritto tra le parti sociali. Ad oggi i Fondi registrati sono diciotto. È prevista dalla legge n. 289/2002 l'istituzione di un Osservatorio per la Formazione Continua, con funzioni di programmazione e di coordinamento delle politiche, ma ad oggi tale Osservatorio non è ancora entrato a regime.

L'eccessiva dispersione delle competenze non favorisce l'efficienza del sistema mentre sono numerosi i casi di sovrapposizione degli interventi fra Fondi Interprofessionali, FSE e legge n. 236/1993. Per tale motivo, si ritiene necessario definire una strategia di intervento coordinata e integrata fra i diversi attori economici e istituzionali interessati allo sviluppo del sistema (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali). A tal fine si è pervenuti ad un Accordo nazionale (nel 2007) e ad alcuni accordi a livello regionale (ad oggi sono stati stipulati appena 5 accordi regionali) fra i diversi attori economici e istituzionali coinvolti ai diversi livelli.

7.2.3 Finanziamenti

Il sistema di sostegno alla formazione continua è coperto finanziariamente attraverso le risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e da soggetti pubblici e privati, che possono essere integrate con altre risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Si tratta comunque di un sistema di finanziamento di tipo "residuale", in quanto gran parte degli interventi di formazione continua sono finanziati direttamente dagli attori economici e sociali (principalmente, le imprese e i lavoratori) attraverso scelte private (vedi: 7B.2).

I principali strumenti di sostegno della formazione continua attualmente operanti in Italia sono i seguenti:

1. il FSE (Fondo Sociale Europeo), attuale programmazione: 2007-2013 (operativo dal 1994);
2. la legge nazionale n. 236/1993, che ha istituito un fondo per la formazione professionale (operativa dal 1996);
3. la legge n. 144/1999 (operativa dal 2000);
4. la legge nazionale n. 53/2000 (operativa dal 2001);
5. i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, una sorta di Sectoral Training Funds che sono gestiti direttamente dalle parti sociali (istituiti nel 2001, operativi dal 2004).

Per quanto riguarda i due strumenti nazionali (legge n. 236/1993 e legge n. 53/2000), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ripartisce le risorse fra le Regioni e le Province autonome e le eroga alle stesse, le quali a loro volta emanano avvisi e bandi pubblici.

Per quanto riguarda le risorse messe a disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, sono questi ultimi ad emanare direttamente gli avvisi ed i bandi. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali a beneficio delle imprese aderenti.

Al di là dello strumento utilizzato, i finanziamenti per il sostegno alla formazione continua in Italia hanno prevalentemente origine dalla contribuzione obbligatoria, realizzata da parte delle imprese a favore dell'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale). Tali risorse provengono infatti dal gettito annuale del contributo - pari allo 0,30% delle retribuzioni lorde dei dipendenti - versate dalle imprese all'INPS a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione i finanziamenti *ex lege* n. 144/1999 e n. 53/2000.

7.2.4 Programmi e enti che offrono la formazione

Le attività di formazione continua vengono realizzate da una pluralità di soggetti e istituzioni riconducibili sostanzialmente a tre principali categorie:

- le imprese e le organizzazioni (pubbliche e private), che programmano attività di formazione per i propri dipendenti, i consorzi fra imprese, ecc.;
- gli enti, e gli organismi di formazione (accreditati e non in base a quanto previsto dal Decreto n. 166/2001), le società di consulenza, gli enti bilaterali e gli altri enti riconducibili alle parti sociali, le associazioni produttive di categoria o di settore, le società di consulenza collegate ai distretti industriali o ai sistemi produttivi locali, le associazioni professionali, gli ordini professionali, le società fornitrici di tecnologia, ecc.
- gli organismi di tipo istituzionale (i centri per l'impiego, gli istituti scolastici, ecc.). Si sta ultimamente sviluppando il ruolo delle Università pubbliche, che hanno costituito una rete nazionale (promossa dall'Isfol) di Centri per l'Apprendimento permanente.

In linea generale, i destinatari degli interventi di formazione continua finanziati attraverso politiche di sostegno sono i lavoratori dipendenti. Criteri specifici relativi ad altre categorie di volta in volta individuate (lavoratori parasubordinati, in cassa integrazione, over 50 anni, dipendenti di microimprese, dipendenti low-skilled, ecc.) sono previsti nei singoli bandi e avvisi regionali (in particolare, della legge n. 236/1993).

In seguito alla attuale crisi economica, sono stati varati alcuni interventi (ad es.: legge n. 2/2009) di tipo non strutturale, rivolti a rafforzare la protezione sociale dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi, anche attraverso interventi di tipo misto (formazione e integrazione al reddito).

Non essendo intervenuta ancora una riforma complessiva del sistema, si ritiene attualmente necessario utilizzare i diversi strumenti disponibili per raggiungere differenti obiettivi e target, che possono essere sintetizzati come segue:

- Il Fondo Sociale Europeo nel corso della programmazione 2000-2006 ha avuto l'obiettivo di sostenere l'adattabilità dei lavoratori e i processi di anticipazione e di gestione del cambiamento, principalmente attraverso l'erogazione di interventi formativi e di sviluppo organizzativo delle imprese, ma con una particolare attenzione alla creazione di benefici di tipo equitativo direttamente per i lavoratori, e con una priorità per le Piccole e medie imprese, obiettivo ripreso e ulteriormente ampliato con la programmazione 2007-2013;
- La legge n. 236/1993 nei primi dieci anni di attività ha finanziato interventi di formazione aziendale e ha consentito di sperimentare interventi di formazione individuale e i piani formativi concordati dalle parti sociali a livello aziendale, settoriale e territoriale. A partire dal 2003, la legge n. 236/93 ha subito una revisione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie. Con i nuovi decreti attuativi viene rafforzato il sostegno verso le fasce di lavoratori che occupano posizioni professionali "deboli", generalmente sfavorite dalle iniziative di formazione continua, le quali tendono spesso a privilegiare i target di lavoratori più giovani e già adeguatamente secolarizzati;
- la legge n. 53/2000 riconosce il diritto generale alla formazione lungo tutto l'arco della vita e a tal fine finanzia congedi formativi legati alla rimodulazione degli orari di lavoro;
- I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua agiscono direttamente a favore delle imprese aderenti al fine di promuovere l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e lo sviluppo organizzativo col fine di incrementare la competitività delle imprese.

Tuttavia, nell'attuazione concreta degli interventi tali obiettivi hanno subito diversi aggiustamenti. Ad esempio, grazie alle sperimentazioni condotte con la legge n. 236/1998, a partire dal 1998 si è introdotta in Italia la formazione a domanda individuale, in cui il beneficiario diretto del finanziamento (erogato tramite voucher) è il singolo individuo lavoratore. Inoltre, a partire dal 2003, la legge n. 236/1993 ha subito una revisione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie con cui è stato rafforzato il sostegno verso le fasce di lavoratori low-skilled. Si è parlato in tal senso di una nuova legge n. 236/1993, caratterizzata da obiettivi di tipo equitativo.

In linea generale non esistono principi in materia di organizzazione di tempo e di luogo. Dai dati statistici a disposizione (Istat-CVTS3, Isfol INDACO-Imprese) si sa che in media un lavoratore partecipa a circa 26 ore annue di corsi di formazione e che buona parte dell'attività di formazione viene realizzata all'interno dei contesti di lavoro, quindi durante l'orario di lavoro, soprattutto ricorrendo a modalità di apprendimento di tipo *blended* ed informale. Una parte delle attività formative, soprattutto quella finanziata, viene effettuata fuori orario di lavoro o in parte fuori e in parte durante l'orario di lavoro.

Gli argomenti maggiormente trattati nella formazione aziendale (finanziata o non finanziata da risorse pubbliche) sono l'acquisizione di nuove abilità personali, anche finalizzate a una migliore conoscenza del contesto in cui si svolge il proprio lavoro, la gestione aziendale, l'informatica, le tecniche e tecnologie di produzione, le tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia della salute.

Per quanto riguarda le azioni formative finanziate dalla Legge n. 236/1993, il tema maggiormente trattato è stato negli anni scorsi quello dell'innovazione organizzativa, seguito dai temi della qualità, dell'innovazione tecnologica e della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

7.2.5 Assicurazione di qualità

Non esiste un controllo effettivo della qualità dei programmi dei corsi di formazione continua. Gli standard di qualità del sistema formativo, ed i relativi meccanismi di assicurazione della qualità, in Italia sono assicurati attraverso l'istituto dell'accreditamento delle sedi formative (Decreto n. 166/2001).

L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene concesso in relazione alle seguenti tre macrotipologie:

1. obbligo formativo: comprende i percorsi realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
2. formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
3. formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Per poter essere accreditate, le sedi operative degli organismi pubblici o privati devono garantire alcuni requisiti connessi ai seguenti criteri: capacità gestionali e logistiche; situazione economica; competenze professionali; livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate; interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

La sede operativa accreditata deve offrire servizi a tutte le tipologie di utenze ed erogare azioni di:

- informazione sull'opportunità di formazione e di lavoro;

- orientamento sulle tecniche e le strategie di ricerca di lavoro, sulle nuove forme del lavoro e sul mercato delle professioni;
- consulenza orientativa individualizzata, al fine di scoprire le proprie attitudini, interessi e motivazioni per definire un proprio progetto professionale.

Responsabili dell'accREDITamento sono le Regioni e le Province autonome che sono tenute ad effettuare sia una verifica istruttoria, nella quale si esamina e si valuta la documentazione prodotta, sia una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti prescritti. Tale procedimento prevede inoltre una verifica annuale sul mantenimento dei requisiti in oggetto e, in caso di riscontrata difformità, l'accREDITamento può essere sospeso e revocato.

7.2.6 Servizi di consulenza e orientamento

Non sono ancora previste forme strutturate di servizi di consulenza e orientamento per gli adulti occupati, tranne quelle messe eventualmente a disposizione dai Centri per l'Impiego (che forniscono colloqui di orientamento e, a volte, il bilancio di competenze), dalle reti di consulenza private, dall'associazionismo, dalle strutture preposte all'interno dei distretti industriali e in alcuni casi dalle aziende stesse. È attualmente in corso un censimento dell'offerta esistente e un'analisi della domanda di orientamento a livello nazionale (a cura di Isfol).

7.2.7 Insegnanti e formatori

In linea generale non esistono specifiche regolamentazioni mirate ad individuare quali siano le risorse professionali da impiegare per le attività di formazione continua o ad assicurare la qualità della formazione per i formatori coinvolti nella formazione continua, così come requisiti minimi di qualificazione.

Nel passato attraverso la legge n. 236/1993 sono stati finanziati interventi di formazione per azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori di formazione. Gli Enti interessati a questa linea di finanziamento sono quelli ai quali il Ministero del Lavoro eroga, ai sensi della legge n. 40/87, contributi per quelle spese generali di amministrazione relative alle necessità di coordinamento operativo a livello nazionale che non sono coperte con fondi regionali. Rientrano in questa categoria gli enti privati a carattere nazionale che operano in più di una regione e che sono emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese o loro consorzi, o del movimento cooperativo. Tali enti devono inoltre applicare il contratto nazionale dei lavoratori di categoria, rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività e non perseguire scopi di lucro.

7.2.8 Dati statistici

Imprese con 10 addetti ed oltre che hanno svolto formazione continua, per settore di attività economica e tipologia di formazione. Italia, anno 2005 (%)

Settori di attività economica (Ateco)	Imprese con formazione continua	Imprese con corsi di formazione	Imprese con altre attività di formazione
Totale	32,2	26,8	20,0
10-14 - Industrie estrattive	26,7	21,9	16,1
15-16 - Industrie alimentari e del tabacco	30,7	24,9	17,1
17-19 Industrie tessili e dell'abbigliamento	13,2	8,8	7,7
20, 36-37 - Legno, mobili e altre ind. manif.	22,0	17,3	13,0
21 - Industria della carta e del cartone	29,1	22,8	18,0
22 - Editoria e stampa	27,9	21,2	14,4

23-24 - Industria chimica e raffinazione petrolio	59,4	53,1	48,3
25-26 - Gomma, plastica e miner. non metalliferi	32,0	26,1	19,2
27-28 - Produzione di metalli e prodotti in metallo	28,3	23,2	16,6
29 - Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici	36,8	32,8	22,0
30-33 - Fabbr. macchine, app. elett., elettron. e comunicaz.	36,1	31,4	24,0
34-35 - Fabbricazione mezzi di trasporto	38,7	34,0	24,8
40-41 - Produzione e distribuzione energia elet., gas e acqua	69,3	67,3	49,5
45 - Costruzioni	36,7	31,2	20,3
50 - Commercio, manutenzione e rivendita autoveicoli e motocicli	51,2	47,4	32,6
51 - Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio	33,0	28,3	20,3
52 - Commercio al dettaglio	21,8	18,0	12,0
55 - Alberghi e ristoranti	14,0	11,3	7,3
60-63 - Attività di trasporto	35,5	28,4	22,8
64 - Poste e telecomunicazioni	42,4	37,8	29,8
65 - Intermediazione monetaria e finanziaria	89,1	85,2	70,9
66 - Assicurazioni e fondi pensioni	95,6	89,9	76,6
67 - Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria	50,8	37,2	39,6
70-71,73 - Servizi immobiliari, di noleggio e di ricerca	37,8	33,5	25,3
72 - Informatica e attività connesse	56,9	47,6	43,9
741 - Consulenza legale, contabile e di gestione	50,3	38,0	35,0
742-744 - Servizi tecnici e pubblicità	59,2	49,1	45,1
745-748 - Altri servizi alle imprese	38,0	28,9	25,3
90-91,93 - Altre attività di servizio	46,2	17,6	14,5

Fonte: Istat, Rilevazione sulla formazione professionale nelle imprese (CVTS IT). Anno 2005 - Elaborazione: Isfol.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITI

Fonti

- Eurybase – Banca dati della rete Eurydice sui sistemi educative europei (Italia, a.s. 2008/2009), consultabile online alla pagina seguente: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_IT.pdf;
- Scalmato V., Innovative Pedagogies: general background in CEDEFOP, Refernet, *Thematic Overview. Vocational Education and Training*, Italy, 2008;
- Scalmato V., Legal, administrative and institutional framework, in CEDEFOP, Refernet, *Detailed Thematic Analysis. Skills and competences. Development and Innovative Pedagogy*, Italy, 2008;
- Scalmato V., Increasing access to and attractiveness of VET in CEDEFOP, Refernet, *VET Policy Report, Progress in the policy priority areas for vocational education and training*, Italy 2008;
- EURYDICE, *Le strutture del sistema di istruzione, formazione professionale e educazione degli adulti in Italia*, 2007/2008;
- ISFOL, Area Politiche ed Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente, *La regolamentazione dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere*, aprile 2009;
- ISFOL, Area Politiche ed Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente, *Le misure per il successo formativo. VIII Rapporto di Monitoraggio ISFOL sul diritto-dovere*, 2009;
- ISFOL, Area Politiche ed Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente, *Apprendistato, un sistema plurale. X Rapporto di Monitoraggio*, 2009;
- ISFOL, Area Politiche ed Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente *La domanda di formazione degli allievi in diritto-dovere all'istruzione e formazione. I risultati dell'indagine ISFOL*, I libri del Fondo Sociale Europeo, 2009;
- ISFOL, Rapporto ISFOL 2008, Rubbettino, 2009;
- Angotti R., Benefits of VET in Italy (2004-2009), in CEDEFOP, Refernet, National VET Research Report, Italy, 2009;
- Angotti R., Governance and funding, in CEDEFOP, Refernet, *VET Policy Report, Progress in the policy priority areas for vocational education and training*, Italy 2008;
- Angotti R., Theme 5, in CEDEFOP, Refernet, *Thematic Overview. Vocational Education and Training*, Italy, 2008;
- Angotti R., Bernardini A., Tersigni V., La formazione continua nelle imprese: il contesto europeo, i ritardi e le specificità italiane. Ministero del Lavoro-Isfol, 2009: Rapporto 2008 sulla formazione continua, Relazione al Parlamento. In: FOP, Rome, No 1-2, pp.. 34-56

(http://www.eformazionecontinua.it/sezioni/RapportiParlamentoZIP/FOP_1_2_3_2009.zip);

- Angotti, R. (ed.), Investimenti in formazione e performance aziendali nelle strategie delle grandi imprese in Italia. Collana Temi & Strumenti, Studi e ricerche. Rome: Isfol editore, 2008 (http://www.eformazionecontinua.it/default_ericer.php?id=902);
- De Lellis, A., La valutazione delle politiche formative in Italia. In: Dell'Aringa, C., Lucifora, C. (eds.). Il mercato del lavoro in Italia. Analisi e politiche. Rome: Carocci editore, 2008;
- Severati P., : Requirements (and Pre-requirements) for a quality impact evaluation. Problems and solutions emerged in the Italian experience of the 2000-2006 ESF program evaluation, in: ESF in the Programming Period 2007-2013: The Role of the Evaluation in the Member States of the EU – Exchange of Good Practices Athens, November 21 2008 www.esfevaluation.gr, 2008.

Sitografia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

<http://www.pubblica.istruzione.it>

<http://www.miur.it>

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/>

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica

<http://www.indire.it>

Invalsi

<http://www.invalsi.it>

Isfol

<http://www.isfol.it>

<http://www.ricercheformazione.it>

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura – P9 Eurydice

<http://eacea.ec.europa.eu/education>

CEDEFOP

<http://www.cedefop.europa.eu>